



Unione Colline Matildiche

UNIONE COLLINE MATILDICHE

Lunedì, 10 luglio 2017

UNIONE COLLINE MATILDICHE

Lunedì, 10 luglio 2017

Albinea

10/07/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 23	MARA BIANCHINI	
Corneto spera ancora la Borzanese continua il viaggio		1
10/07/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 23	MARA BIANCHINI	
Mister Vacondio omaggia i rivaliGli Spogliatoi		3
10/07/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 27		
Collarini trionfa nel torneo Bema Future di Albinea		4
10/07/2017 La Voce di Reggio Emilia Pagina 29		
Corri con la Croce Verde ad Albinea		6

Quattro Castella

10/07/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 27	ANDREA MICHELETTI	
Isabella Morlini asso pigliatutto vince due corse in due giorni		7

Vezzano sul Crostolo

10/07/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 20		
«Se ci sono tanti ragazzi si fanno più squadre»		9
10/07/2017 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 36	ALBERTO SEVERI	
Ristoranti, La Scarpetta sale sul podio		10

Politica locale

10/07/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 15		
Dibattito sui punti nascita in ferie		11

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

10/07/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 3		
La corsa alle flat tax è già iniziata		12
10/07/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 18	Pierpaolo CeroliAgnese Menghi	
Obbligo di ritenuta se si incassa il canone		14
10/07/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 19	Pagina a cura diPaolo Meneghetti	
Plusvalenze a due vie in «Redditi»		16
10/07/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 22	Stefano A. Cerrato	
Amministratore giudiziario, no all' auto-istanza di proroga		18
10/07/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 23	a cura diGuido InzaghiSimone Pisani	
Opere di urbanizzazione a rischio «solidarietà»		20
10/07/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 24	Stefano Pozzoli	
Apertura a metà sulle gare fuori ambito		22
10/07/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 24		
Il paradosso del debito che strozza i bilanci dei piccoli		24
10/07/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 24		
Partecipate, ripiano delle perdite soltanto per i		26
10/07/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 24	Anna GuiducciPatrizia Ruffini	
Patto nazionale, richieste entro il 15 ma incognita sui dati alla Bdap		28
10/07/2017 Italia Oggi Sette Pagina 8		
Split payment, platea variabile in base al possesso dei requisiti		30
10/07/2017 Italia Oggi Sette Pagina 9		
Iva, versamento segue esigibilità		33
10/07/2017 Italia Oggi Sette Pagina 9		
Soggetti passivi, pagamento con due modalità alternative		35
10/07/2017 Italia Oggi Sette Pagina 10		
Isa, affidabilità vecchio stile		37
10/07/2017 Italia Oggi Sette Pagina 11	PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO	
La Chiesa deve versare la Tarsu		40
10/07/2017 Italia Oggi Sette Pagina 11		
Occupazioni a tempo, paga il proprietario		42
10/07/2017 Italia Oggi Sette Pagina 12		
Società partecipate al restyling		43
10/07/2017 Italia Oggi Sette Pagina 24		
No a detrazione 50% su immobili locati		46
10/07/2017 Italia Oggi Sette Pagina 201	ROBERTO MILIACCA	
Cda e p.a. sempre più rosa		48
10/07/2017 Italia Oggi Sette Pagina 202	PAGINE A CURA DI CLAUDIA MORELLI	
Cda, avvocatessa in quota rosa: nei board i legali sono il 12%		49

misure e manda in corner. Passano sette minuti ed è la Borzanese ad avere l' occasione del raddoppio: Gabriele Ametta si incarica di calciare una punizione dalla destra ma il suo tiro, nonostante l' ottima fattura viene deviato dalla barriera che rimette in gioco la sfera. A questo punto la partita si staticizza fino al 35' quando i padroni di casa cercano di spingere un po' sull' acceleratore in modo da far decollare la situazione ma né Salomone, né Zampino, né Ferrari riescono nell' intento e entrambe si devono accontentare di un pareggio.

MARA BIANCHINI

Collarini trionfa nel torneo Bema Future di Albinea

Tennis: l'argentino ha sconfitto nettamente in finale la sorpresa Filippo Leonardi Per il sudamericano, dominatore nel circuito Itf, è il quinta trofeo stagionale

ALBINEASventolano i colori dell' Argentina sulla seconda edizione del Bema Future Itf del Circolo tennis **Albinea**.

Come da pronostico della vigilia, Andrea Collarini, numero 1 del seeding e 279 della classifica Atp supera la sorpresa Filippo Leonardi e alza al cielo l' ambito trofeo. Che per lui è il quinto di una stagione che finora lo ha visto dominare nei tornei del circuito Itf.

Anche in finale, davanti a un pubblico numeroso, Collarini ha imposto il suo gioco, come del resto ha fatto per tutto il torneo. Un match per lo più a senso unico, quello di oggi: il giocatore argentino, un mancino con un dritto formidabile, ha messo in mostra tutto il suo bagaglio tecnico, alternando un gioco profondo e veloce da fondo campo a colpi a rete e smorzate da maestro.

Leonardi ha lottato, come sempre, per restare aggrappato all' avversario che, tuttavia, gli ha concesso davvero poco, specie nel primo set.

Nel secondo parziale, l' italiano ha scontato la fatica di otto giorni di torneo - ricordiamo che Leonardi proveniva dalle qualificazioni - e ha perso quella lucidità tattica che lo ha accompagnato per tutta la settimana.

Nel secondo set, sul 5 a 3 in suo favore e servizio, Collarini ha chiuso in bellezza con un ace, tenendo a zero il proprio avversario: 6/3 6/3' esito dell' incontro durato circa un' ora e mezza.

Per l' argentino il trionfo albinetano rappresenta un' ulteriore tappa di avvicinamento verso il suo best ranking di numero 186 al mondo fatto registrare ormai tre anni fa.

«L' obiettivo è quello di salire ancora più in alto», confida, raggianti, a fine partita Collarini.

Per Leonardi, che esce a testa alta dalla finale, resta la soddisfazione per una performance praticamente perfetta.

Nel tabellone di doppio la vittoria è andata alla coppia italiana formata da Omar Giacalone e Jacopo Stefanini che ha piegato i brasiliani Bruno Sant' Anna e Wilson Leite.

Il Bema Future si è chiuso con le premiazioni dei finalisti e dei giudici arbitri - guidati dal supervisor Pasquale Pantaleo - effettuate dal presidente del club albinetano Giovanni Tarquini, dal **sindaco** di **Albinea Nico Giberti** e da Gianluca Sforacchi di Bema, main sponsor del torneo.

«E' stato un piacere avervi qui - ha detto il presidente Tarquini ai giocatori -, speriamo di rivedervi l' anno prossimo.



Il trionfo di Collarini con i suoi compagni di squadra e i giudici arbitri.

Arti marziali, a Castelnuovo Sotto una notte da gladiatori

Castelnuovo Sotto. Tutti gli occhi reggiani si sono rivolti verso il piccolo paese di Castelnuovo Sotto, in provincia di Modena, per assistere ad una serata di arti marziali che ha avuto luogo il 24 luglio scorso. Gli atleti in gara erano sudamericani, dominatori nel circuito Itf, e il quinto trofeo stagionale.

Collarini trionfa nel torneo Bema Future di Albinea

Tennis: l'argentino ha sconfitto nettamente in finale la sorpresa Filippo Leonardi Per il sudamericano, dominatore nel circuito Itf, è il quinta trofeo stagionale



Il trionfo di Collarini con i suoi compagni di squadra e i giudici arbitri.

MOTOCICLISMO Puccetti Racing male negli Usa

Il portatore del Team Kawasaki Puccetti Racing, ha ottenuto la vittoria nel secondo set, sul 5 a 3 in suo favore e servizio.

Calcio A5 Il neopromosso Shqiponja Guastalla si rinforza con due acquisti

Il neopromosso Shqiponja Guastalla si rinforza con due acquisti. Il club ha acquistato due nuovi giocatori per la stagione.

Il trionfo di Collarini con i suoi compagni di squadra e i giudici arbitri.

PODISMO Isabella Morlini asso pigiatutto vince due corse in due giorni

Isabella Morlini, campionessa italiana di triathlon, ha vinto due corse in due giorni.

Alto Spagnoli il Biscione

Alto Spagnoli, il Biscione, ha vinto la gara di ciclismo.

Remano & Altissimi in Coppa Italia

Remano & Altissimi, la squadra di calcio, ha vinto la Coppa Italia.

Il nostro circolo ha una bella tradizione tennistica, con la seconda edizione del Bema l' abbiamo confermata e orientata al futuro».

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

PODISMO - 2 / L' ASSOCIAZIONE LOCALE HA ORGANIZZATO LA CONSUETA KERMESSA

Corri con la Croce Verde ad Albinea

Il caldo afoso di questi giorni ha caratterizzato il clima della "Corri con la Croce Verde" che si è disputata venerdì sera ad Albinea ed è stata organizzata dalla Croce Verde provinciale.

I percorsi di 4 e 7 km sono partiti e arrivati al parco Lavezza; i tracciati partivano subito in salita e raggiungevano il castello di Montericco e da qui il lungo dopo la ripida discesa della Russia si portava sulla pista ciclo pedonale, che da Borzano si dirigeva in direzione Albinea e ritornava all' arrivo.

Il percorso lungo di 7 km era non competitivo, ma come al solito abbiamo rilevato i primi arrivati che sono risultati per gli uomini il giovane talentuoso reggiano Federico Dorelli, portacolori dell' atletica Reggio che si è lasciato alle spalle il forte master rubierese, Paolo Carnevali della Corradini Rubiera, e il novellarese Raffaele Rupi dell' Avis Novellara. Nelle donne trionfa la reggiana Barbara Marini, in forza alla podistica Le Colline e al rientro dopo un lungo periodo in cui era stata infortunata. Seconda piazza per un' al tra reggiana, residente a Foglino, Simona Garavaldi dell' atletica Scandiano e terza un' altra atleta di Reggio Emilia, Alessandra Pederzoli della podistica Biasola.

Buono il numero dei partecipanti alla Corri con la Croce Verde che sono stati circa 170, bisogna infatti considerare che la camminata albinetana è stata inserita nel calendario reggiano solo di recente.

La podistica Biasola, che ha anche collaborato all'organizzazione della camminata, ha vinto la classifica dei gruppi con 49 iscritti e ha preceduto l' Avis Novellara a quota 26, la Croce Verde a 20, il Jolly CTL Bagnolo a 16, la podistica Correggio a 14, l' atletica Scandiano a 12 e la podistica Bismantova con 9 partenti.

LINEA 10 LUGLIO 2017 **SPORT** La VOCE | 29

PODISMO / VINCE ANCHE LA MORLINI

A Formigine trionfa il trio Atletica Reggio

La premiazione di Magagnoli, Fiorini e Guarnati

Alla "Hippo River Run", sfidava 1 x 675m x 2, andata in scena nelle strade di Formigine, il successo è merito di una Atletica Reggio, grazie al trio composto da Rudy Magagnoli, Sabrina Fiorini e Renato Guarnati (1:04''). Il tempo complessivo, con una marcia di secondi di vantaggio nei confronti del Castelfranco. Di Formigine il miglior gara in assoluto della gara con un 1:39'. Atletica Reggio anche al quarto posto con Devis, Niccolò Stefano Val-Giuseppe Casella, e al primo Eli Bianchini-Matteo Perno Guarnati-Manuel Car-

ANCORA MORLINI

Dalla Leggera alla Trivento, secondo successo nel giro di 24 ore per Isabella Morlini, che dopo la vittoria di Lercara sconfigge il suo nel Trofeo Lago del Sole (9 km), in provincia di Massa Carrara, guadagnando prima al traguardo la 27'31''. Scia nella gara maschile l'altro reggiano Matteo Glisetti (26'28'').

Sassuolo e la podistica Sassuolo è quota 26. In Spese Formigine 25, la podistica Modena 21, la podistica Modenese 20, il gruppo sportivo La Riva di Formigine 15, la podistica Formigine 12, la podistica Ferrarese, l'BCM Castelfranco, l'atletica Chiovisiana e podistica di Castelfranco Rangone 10.

capante in più, essendo la camminata inserita sia nel calendario podistico reggiano che modenese, infatti gli iscritti sono risultati "soo" 305.

Quasi tutti della provincia di Modena il gruppo nelle prime dieci posizioni e infatti al primo posto troviamo la podistica Cinisano con 42 iscritti, che precede nel gruppo podistico La Guglia di

avvicini, arrivata modenese, Francesca Mattivi e Claudia Benincasa, in azione in gara. Sopra steps lo start

Nella corsa formigine, vince la modenese Francesca Mattivi della podistica Formigine che precede la rubierese Eugenia Ricchetti della podistica Rubierese e un'altra atleta di Modena, Anna Bolognini della podistica Ottovino.

Pone gli organizzatori dello Sportissimo Castelfranco sperano in qualche partecipante in più, essendo la camminata inserita sia nel calendario podistico reggiano che modenese, infatti gli iscritti sono risultati "soo" 305.

Quasi tutti della provincia di Modena il gruppo nelle prime dieci posizioni e infatti al primo posto troviamo la podistica Cinisano con 42 iscritti, che precede nel gruppo podistico La Guglia di

PODISMO - 2 / L' ASSOCIAZIONE LOCALE HA ORGANIZZATO LA CONSUETA KERMESSA

Corri con la Croce Verde ad Albinea

Il caldo afoso di questi giorni ha caratterizzato il clima della "Corri con la Croce Verde" che si è disputata venerdì sera ad Albinea ed è stata organizzata dalla Croce Verde provinciale.

I percorsi di 4 e 7 km sono partiti e arrivati al parco Lavezza; i tracciati partivano subito in salita e raggiungevano il castello di Montericco e da qui il lungo dopo la ripida discesa della Russia si portava sulla pista ciclo pedonale, che da Borzano si dirigeva in direzione Albinea e ritornava all' arrivo.

Il percorso lungo di 7 km era non competitivo, ma come al solito abbiamo rilevato i primi arrivati che sono risultati per gli uomini il giovane talentuoso reggiano Federico Dorelli, portacolori dell' atletica Reggio che si è lasciato alle spalle il forte master rubierese, Paolo Carnevali della Corradini Rubiera, e il novellarese Raffaele Rupi dell' Avis Novellara.

Nelle donne trionfa la reggiana Barbara Marini, in forza alla podistica Le Colline e al rientro dopo un lungo periodo in cui era stata in-

Seconda piazza per un' altra reggiana, residente a Foglino, Simona Garavaldi dell' atletica Scandiano e terza un' altra atleta di Reggio Emilia, Alessandra Pederzoli della podistica Biasola.

Buono il numero dei partecipanti alla Corri con la Croce Verde che sono stati circa 170, bisogna infatti considerare che la camminata albinetana è stata inserita nel calendario podistico reggiano solo di recente.

La podistica Biasola, che ha anche collaborato all'organizzazione della camminata, ha vinto la classifica dei gruppi con 49 iscritti e ha preceduto l' Avis Novellara a quota 26, la Croce Verde a 20, il Jolly CTL Bagnolo a 16, la podistica Correggio a 14, l' atletica Scandiano a 12 e la podistica Bismantova con 9 partenti.

Ancora Morlini

Dalla Leggera alla Trivento, secondo successo nel giro di 24 ore per Isabella Morlini, che dopo la vittoria di Lercara sconfigge il suo nel Trofeo Lago del Sole (9 km), in provincia di Massa Carrara, guadagnando prima al traguardo la 27'31''. Scia nella gara maschile l'altro reggiano Matteo Glisetti (26'28'').

Sassuolo e la podistica Sassuolo è quota 26. In Spese Formigine 25, la podistica Modena 21, la podistica Modenese 20, il gruppo sportivo La Riva di Formigine 15, la podistica Formigine 12, la podistica Ferrarese, l'BCM Castelfranco, l'atletica Chiovisiana e podistica di Castelfranco Rangone 10.

capante in più, essendo la camminata inserita sia nel calendario podistico reggiano che modenese, infatti gli iscritti sono risultati "soo" 305.

Quasi tutti della provincia di Modena il gruppo nelle prime dieci posizioni e infatti al primo posto troviamo la podistica Cinisano con 42 iscritti, che precede nel gruppo podistico La Guglia di

PODISMO

Isabella Morlini asso pigliatutto vince due corse in due giorni

di Aldo Spadoni wREGGIO EMILIA Podisti reggiani ancora protagonisti nelle varie gare che si sono svolte sul territorio regionale e nazionale.

Doppia incredibile vittoria di Isabella Morlini dell' Atletica Reggio che nel breve lasso di tempo di sole 24 ore vince sia in Liguria che in Toscana.

A Lerici si aggiudica la Notturna di S. Erasmo, una classica sui 9,2 chilometri facente parte del Circuito CorriLunigiana dove la professoressa reggiana arriva anche nona assoluta.

A Lerici gara molto combattuta, dove la Morlini, già vincitrice della passata edizione, nelle battute finali precedeva Margherita Cibi, l' atleta di casa che aveva tentato l' allungo già al primo chilometro e Stefania Arpe (Maratoneti del Tigullio).

La Morlini si ripete poi nel Trofeo Lago del Sole, gara sui 9 km, giungendo prima al traguardo in 27'31", sesto nella gara maschile Matteo Ghelfi (26'28").

Formigine - Nell' Happy Hour Run, staffetta 3 x 2 disputata a Fiormigine, affermazione dell' Atletica Reggio grazie al trio composto da Rudy Magagnoli, Sebastian Fiorini e Renato Guerrieri (10'43), con una manciata di secondi di vantaggio sull' Atletica Castenaso.

Miglior tempo della gara quello ottenuto da Sebastian Fiorini con un 1'39. L' Atletica Reggio ha ottenuto anche il quarto posto con la squadra B composta da Devis Incerti, Stefano Vitali e Giuseppe Casula, ed il nono con la squadra C nella quale erano inseriti Elia Bianchini, Matteo Pietro Guatterri e Manuel Cagliari. Traversetolo - Pietro Bomprezzi dell' Atletica Asta Milano e Francesca Cocchi della Corradini Rubiera sono i vincitori del 12° Trofeo Città di Traversetolo.

La gara maschile Bomprezzi ha preceduto Jassine El Fathaoui del Casone Noceto, Eros Baldini e Damiano Guerrieri della Corradini Rubiera e Luca Gallinari dell' Impresa Atletica Po Reggiolo.

In campo femminile Francesca Cocchi ha superato con una decina di secondi di vantaggio la compagna di squadra Fiorenza Pierli, mentre sul terzo gradino del podio è salita Giulia Pasini del Cus Parma. Nella categoria Ragazzi affermazione di Andrea Micheletti della Corradini, con lui sul podio Douglas Forster dell' Atletica Gallerini ed il compagno di squadra Elia Morette; tra i Cadetti doppietta della Corradini con Omar Alismari e Gabriele Bergianti.



Podisti reggiani in gara durante una delle competizioni.

Arti marziali, a Castelnovo Sotto una notte da gladiatori

Castelnovo Sotto. Nella bella cornice del parco Rocca di Castelnovo Sotto si è svolta la gara di arti marziali "L'arte del Gladiatore".

Il tema della serata è stato quello di una notte da gladiatori, con i partecipanti che si sono scontrati in una serie di combattimenti di arti marziali.

Le gare si sono svolte in un'atmosfera di grande tensione e di grande interesse per il pubblico presente.

Le competizioni sono state organizzate dalla società di arti marziali "Gladiatori" di Castelnovo Sotto.

Le gare si sono svolte in un'atmosfera di grande tensione e di grande interesse per il pubblico presente.

Le competizioni sono state organizzate dalla società di arti marziali "Gladiatori" di Castelnovo Sotto.

Le gare si sono svolte in un'atmosfera di grande tensione e di grande interesse per il pubblico presente.

Le competizioni sono state organizzate dalla società di arti marziali "Gladiatori" di Castelnovo Sotto.

Le gare si sono svolte in un'atmosfera di grande tensione e di grande interesse per il pubblico presente.

Le competizioni sono state organizzate dalla società di arti marziali "Gladiatori" di Castelnovo Sotto.

Le gare si sono svolte in un'atmosfera di grande tensione e di grande interesse per il pubblico presente.

Le competizioni sono state organizzate dalla società di arti marziali "Gladiatori" di Castelnovo Sotto.

Le gare si sono svolte in un'atmosfera di grande tensione e di grande interesse per il pubblico presente.

Le competizioni sono state organizzate dalla società di arti marziali "Gladiatori" di Castelnovo Sotto.

Le gare si sono svolte in un'atmosfera di grande tensione e di grande interesse per il pubblico presente.

Le competizioni sono state organizzate dalla società di arti marziali "Gladiatori" di Castelnovo Sotto.

Le gare si sono svolte in un'atmosfera di grande tensione e di grande interesse per il pubblico presente.

Le competizioni sono state organizzate dalla società di arti marziali "Gladiatori" di Castelnovo Sotto.

Le gare si sono svolte in un'atmosfera di grande tensione e di grande interesse per il pubblico presente.

Le competizioni sono state organizzate dalla società di arti marziali "Gladiatori" di Castelnovo Sotto.

Le gare si sono svolte in un'atmosfera di grande tensione e di grande interesse per il pubblico presente.

Collarini trionfa nel torneo Bema Future di Albinea

Tennis: l'argentino ha sconfitto nettamente in finale la sorpresa Filippo Leonardi per il sudamericano, dominatore nel circuito ITF, è il quinta trofeo stagionale

Albinea. Il tennis argentino è stato il protagonista del torneo Bema Future di Albinea, dove il numero 1 del circuito ITF, il sudamericano Collarini, ha sconfitto nettamente in finale la sorpresa Filippo Leonardi.

Il match si è svolto in un'atmosfera di grande tensione e di grande interesse per il pubblico presente.

Le competizioni sono state organizzate dalla società di tennis "Bema Future" di Albinea.

Le gare si sono svolte in un'atmosfera di grande tensione e di grande interesse per il pubblico presente.

Le competizioni sono state organizzate dalla società di tennis "Bema Future" di Albinea.

Le gare si sono svolte in un'atmosfera di grande tensione e di grande interesse per il pubblico presente.

Le competizioni sono state organizzate dalla società di tennis "Bema Future" di Albinea.

Le gare si sono svolte in un'atmosfera di grande tensione e di grande interesse per il pubblico presente.

Le competizioni sono state organizzate dalla società di tennis "Bema Future" di Albinea.

Le gare si sono svolte in un'atmosfera di grande tensione e di grande interesse per il pubblico presente.

Le competizioni sono state organizzate dalla società di tennis "Bema Future" di Albinea.

Le gare si sono svolte in un'atmosfera di grande tensione e di grande interesse per il pubblico presente.

Le competizioni sono state organizzate dalla società di tennis "Bema Future" di Albinea.

Le gare si sono svolte in un'atmosfera di grande tensione e di grande interesse per il pubblico presente.

Le competizioni sono state organizzate dalla società di tennis "Bema Future" di Albinea.

Le gare si sono svolte in un'atmosfera di grande tensione e di grande interesse per il pubblico presente.

Le competizioni sono state organizzate dalla società di tennis "Bema Future" di Albinea.

Le gare si sono svolte in un'atmosfera di grande tensione e di grande interesse per il pubblico presente.

Le competizioni sono state organizzate dalla società di tennis "Bema Future" di Albinea.

Le gare si sono svolte in un'atmosfera di grande tensione e di grande interesse per il pubblico presente.

Isabella Morlini asso pigliatutto vince due corse in due giorni

di Aldo Spadoni

Podisti reggiani ancora protagonisti nelle varie gare che si sono svolte sul territorio regionale e nazionale.

Doppia incredibile vittoria di Isabella Morlini dell' Atletica Reggio che nel breve lasso di tempo di sole 24 ore vince sia in Liguria che in Toscana.

A Lerici si aggiudica la Notturna di S. Erasmo, una classica sui 9,2 chilometri facente parte del Circuito CorriLunigiana dove la professoressa reggiana arriva anche nona assoluta.

A Lerici gara molto combattuta, dove la Morlini, già vincitrice della passata edizione, nelle battute finali precedeva Margherita Cibi, l' atleta di casa che aveva tentato l' allungo già al primo chilometro e Stefania Arpe (Maratoneti del Tigullio).

La Morlini si ripete poi nel Trofeo Lago del Sole, gara sui 9 km, giungendo prima al traguardo in 27'31", sesto nella gara maschile Matteo Ghelfi (26'28").

Formigine - Nell' Happy Hour Run, staffetta 3 x 2 disputata a Fiormigine, affermazione dell' Atletica Reggio grazie al trio composto da Rudy Magagnoli, Sebastian Fiorini e Renato Guerrieri (10'43), con una manciata di secondi di vantaggio sull' Atletica Castenaso.

Miglior tempo della gara quello ottenuto da Sebastian Fiorini con un 1'39. L' Atletica Reggio ha ottenuto anche il quarto posto con la squadra B composta da Devis Incerti, Stefano Vitali e Giuseppe Casula, ed il nono con la squadra C nella quale erano inseriti Elia Bianchini, Matteo Pietro Guatterri e Manuel Cagliari. Traversetolo - Pietro Bomprezzi dell' Atletica Asta Milano e Francesca Cocchi della Corradini Rubiera sono i vincitori del 12° Trofeo Città di Traversetolo.

La gara maschile Bomprezzi ha preceduto Jassine El Fathaoui del Casone Noceto, Eros Baldini e Damiano Guerrieri della Corradini Rubiera e Luca Gallinari dell' Impresa Atletica Po Reggiolo.

In campo femminile Francesca Cocchi ha superato con una decina di secondi di vantaggio la compagna di squadra Fiorenza Pierli, mentre sul terzo gradino del podio è salita Giulia Pasini del Cus Parma. Nella categoria Ragazzi affermazione di Andrea Micheletti della Corradini, con lui sul podio Douglas Forster dell' Atletica Gallerini ed il compagno di squadra Elia Morette; tra i Cadetti doppietta della Corradini con Omar Alismari e Gabriele Bergianti.

Parla reggiano anche la cat.

Esordienti femminile con il successo di Martina Bolognesi della Corradini che ha preceduto sul traguardo Amanda Forster dell' Atl. Gallerini e la coppia della Polisportiva Sampolese composta da Sirine Rondani e Giulia Casabuolo. Nella spettacolare gara dell' Americana Damiano Guerrieri batte Bonprezzi , il compagno di squadra Baldini e Gallinari dell' Impresa Atletica Po.

Rontano & dintorni - In circa 300 podisti hanno preso parte alla "Rontano & Dintorni" camminata disputatasi all' Agriturismo S. Valentino di Levizzano, nella classifica dei gruppi affermazione del Cittanova che ha preceduto La Guglia e la Podistica Sassuolese.

ANDREA MICHELETTI

«Se ci sono tanti ragazzi si fanno più squadre»

Il presidente delle Terre Matildiche, Sergio Fedi, esprime la propria opinione sui ragazzi esclusi

QUATTRO CASTELLADopo la vicenda sollevata dalla Gazzetta in merito alla lettera che è stata inviata ad alcuni ragazzi 14enni in cui gli veniva comunicato che non avrebbero più fatto parte della rosa della loro squadra nella prossima stagione, continuano le reazioni delle società della provincia.

«Vogliamo esprimere il nostro apprezzamento per l'intervento del F.C. Sesso - ha esordito Sergio Fedi, presidente delle Terre Matildiche - e al tempo stesso dare anche la nostra disponibilità, pur sapendo di non essere molto comodi per chi abita a Reggio, ma potremmo esserlo se qualcuno dei ragazzi esclusi risiede in zona Rivalta».

«Quando i ragazzi di una determinata annata sono tanti - ha proseguito Fedi - ci si ingegna in tutti i modi per fare più squadre, magari una mista pur di far giocare tutti. Questa è la nostra filosofia che ci ha portato quest'anno a rifare una squadra Juniores in collaborazione con l'U.S. **Vezzano** proprio per dare la possibilità a chi terminava il suo percorso nel nostro settore giovanile di continuare a giocare a calcio e, il numero di richieste che abbiamo ricevuto, ci conferma che abbiamo fatto la cosa giusta, nonostante lo sforzo economico che affronteremo insieme al **Vezzano**».

La svolta va in controtendenza con il ruolo che le società dovrebbero avere verso i giovani: «Ci dispiace veramente che si ripetano questi episodi, che niente hanno a che vedere con il ruolo che le nostre società dovrebbero svolgere all'interno della comunità in cui operano. Considerando anche il fatto che dopo aver tagliato degli giovani vengono poi chiamati i ragazzi di altre società per consigliare loro di cambiare squadra l'anno prossimo».

«Il nostro impegno nell'accogliere, far crescere e tenere insieme i ragazzi - conclude Fedi - diventa sempre più difficile e, nell'età dell'adolescenza spesso contrasta con il desiderio di certe società di voler vincere a tutti i costi. Noi fortunatamente spesso ci riusciamo con il nostro lavoro e il nostro impegno, ma non è certo il primo obiettivo e purtroppo a volte ci vengono anche a discutere con taluni genitori che una volta che i loro figli sono inseriti in un buon gruppo non vorrebbero nuove entrate per il rischio di perdere qualità senza valutare il valore che può portare ogni nuovo bimbo anche meno capace all'interno di un gruppo».



CALCIO SERIE C » I VOLTI NUOVI Fregieri sarà il preparatore atletico

La Reggina ha "promosso" l'uomo che si occupava del recupero degli infortunati, compito che verrà affidato a un giovane

di Silvia Bertoni
L'U.S. REGGINA. Da sinistra, il ritorno in città di Fabio Pirelli e possibile che si affilano il nuovo staff tecnico della prima squadra. Menziona i tre individui in un bar di via... viene proiettato sul video un video con il titolo "C'è un nuovo preparatore atletico per la prima squadra". Il video è stato girato da un gruppo di giornalisti che si sono recati a casa di Fregieri per intervistarlo. Fregieri è un uomo di 35 anni, di corporatura atletica, con i capelli scuri e gli occhi grigi. È vestito con una maglietta bianca e dei pantaloni scuri. Sta seduto su una sedia e parla con i giornalisti. Fregieri ha una lunga esperienza nel calcio, ha lavorato per anni come preparatore atletico per la prima squadra della Reggina. Ha lavorato anche per la nazionale italiana di calcio. Fregieri ha una laurea in Scienze Motorie e ha una specializzazione in Preparazione Atletica. Fregieri ha lavorato per anni come preparatore atletico per la prima squadra della Reggina. Ha lavorato anche per la nazionale italiana di calcio. Fregieri ha una laurea in Scienze Motorie e ha una specializzazione in Preparazione Atletica.



IL RITRATTO ESTIVO
Sabato 22 luglio l'amichevole a Villa... una volta terminata la partita, il capitano della Reggina aveva raggiunto il campo e si era seduto sulla panchina. Fregieri era seduto accanto a lui. Fregieri ha una lunga esperienza nel calcio, ha lavorato per anni come preparatore atletico per la prima squadra della Reggina. Ha lavorato anche per la nazionale italiana di calcio. Fregieri ha una laurea in Scienze Motorie e ha una specializzazione in Preparazione Atletica.

SETTORE GIOVANILE Siligardi insidia Max La Rosa per la panchina della Berretti

di Riccardo
regista del poker di stagione sul... Cgil la Reggina dovrebbe anzitutto il nuovo allenatore della prima squadra. Fregieri è un uomo di 35 anni, di corporatura atletica, con i capelli scuri e gli occhi grigi. È vestito con una maglietta bianca e dei pantaloni scuri. Sta seduto su una sedia e parla con i giornalisti. Fregieri ha una lunga esperienza nel calcio, ha lavorato per anni come preparatore atletico per la prima squadra della Reggina. Ha lavorato anche per la nazionale italiana di calcio. Fregieri ha una laurea in Scienze Motorie e ha una specializzazione in Preparazione Atletica.

LE MOTIVAZIONI «Non c'era più fiducia nel mio lavoro»

L'ex tecnico degli Allievi Paolo Beretti spiega il suo allontanamento... questa stagione il settore giovanile della Reggina aveva raggiunto il suo obiettivo. Fregieri è un uomo di 35 anni, di corporatura atletica, con i capelli scuri e gli occhi grigi. È vestito con una maglietta bianca e dei pantaloni scuri. Sta seduto su una sedia e parla con i giornalisti. Fregieri ha una lunga esperienza nel calcio, ha lavorato per anni come preparatore atletico per la prima squadra della Reggina. Ha lavorato anche per la nazionale italiana di calcio. Fregieri ha una laurea in Scienze Motorie e ha una specializzazione in Preparazione Atletica.

«Se ci sono tanti ragazzi si fanno più squadre»

Il presidente delle Terre Matildiche, Sergio Fedi, esprime la propria opinione sui ragazzi esclusi



di Riccardo
Dopo la vicenda sollevata dalla Gazzetta in merito alla lettera che è stata inviata ad alcuni ragazzi 14enni in cui gli veniva comunicato che non avrebbero più fatto parte della rosa della loro squadra nella prossima stagione, continuano le reazioni delle società della provincia.

«Vogliamo esprimere il nostro apprezzamento per l'intervento del F.C. Sesso - ha esordito Sergio Fedi, presidente delle Terre Matildiche - e al tempo stesso dare anche la nostra disponibilità, pur sapendo di non essere molto comodi per chi abita a Reggio, ma potremmo esserlo se qualcuno dei ragazzi esclusi risiede in zona Rivalta».

Ristoranti, La Scarpetta sale sul podio

SI CONFERMA il «Canossa» in cima alla classifica de "Il Piatto d' Oro", il referendum aperto ai nostri lettori per eleggere il miglior ristorante di Reggio e provincia. Ma lo storico locale di via Roma dovrà guardarsi le spalle, perché al secondo posto, a pari merito con «Al Portico» di Marola, troviamo un' agguerrita "new entry", ovvero l' osteria «La Scarpetta», anch' essa situata a Reggio.

Scende dal podio invece «Dal Mascetti», che comunque conferma il predominio dei ristoranti situati in centro città, almeno nelle posizioni di vertice.

Sempre per quanto riguarda le novità della settimana (ben otto), a Gavasseto, «Le Cicogne» si piazza al quinto posto, mentre l' osteria «Prunt da Wagner» perde posizioni (era terza) scalandolo fino alla settima piazza. La caccia al «Canossa» capolista proseguirà fino al 30 settembre.

Per votare basta compilare e ritagliare il coupon che va consegnato a mano o inviato per posta alla nostra redazione: via Crispi 8, 42121 Reggio. Accettiamo solo i tagliandi in originale (niente fotocopie o mail).

Ecco la classifica attuale de Il Piatto d' Oro.

- 1) Canossa (Reggio) 195 voti
- 2) Al Portico (Marola); La Scarpetta (Reggio) 121 4)
- 3) Dal Mascetti (Reggio) 64 5)
- 4) Le Cicogne (Gavasseto) 45 6)
- 5) Mazzalasio (Scandiano) 35 7)
- 6) Prunt da Wagner (Cadelbosco di Sopra) 31 8)
- 7) Rossodivino (Cavriago) 30 9)
- 8) Valdolo (Cavriago) 25 10)
- 9) Enrico IV (Canossa); Ventasso (Cervarezza) 17 12)
- 10) Da Mario (Castelnuovo Monti) 16 13)
- 11) Stradora (Reggiolo) 15 14)
- 12) Appennino (Civago) 14 15)
- 13) Spigolo (Reggio); Pizzicori (Guastalla) 11 17)
- 14) Al Portone (Scandiano) 10 18)
- 15) Il Cacciatore (Viano) 7 19)
- 16) Venturi (Vezzano) 6 20)
- 17) Il Portichetto (Campegine) 2 21)
- 18) La Baita d' Oro (Castelnuovo Monti); Da Claudia (Fabbriano) 1.

Maturità, ecco i promossi

I risultati delle commissioni al liceo classico Ariosto, all' Ili, all' Ipsia e al Gobetti

PROSEGIAMO oggi la pubblicazione dei risultati dell'esame di maturità. Alcune commissioni d' esame hanno già finito il loro lavoro all' Ili, all' Ipsia e al liceo classico Ludovico Ariosto. Ecco i nomi dei ragazzi maturi, per quanto riguarda i voti pubblicati su questo sito e i voti pubblicati in questi ultimi pubblicamente, i voti pubblicati anche in questi ultimi possono essere inviate a composizioni@restodelcarlino.com.

ITIS NOBILI
 Classe 5 D: Marco Alessandro, Shaban Ali, Adelgho Armah, Andrea Biolchini, Roberto Cadopri, Andrea Canova, Lorenzo Caracciolo, Giorgio Cenci, Andrea Di Palma, Omar Djouaher, Fabio Gerardi, Gabriele Gabrati, Daniele Gennavillano, Angelo Ha, Marco Izzo, Michele Lombardi, Antonio Maccarantonio, Salvatore Yoshell, Maria Franca, Francesco Napolitano, Cristian Pellicani, Francesco Pili, Stefano Luigi Quaranta, Luca Reggiani, Pierluigi Squitieri, Denny Trezzi, Maria Tommi, Manuel Verardi, Alessandro Verici.
 Classe 5 E: Diller Roberto, Andrea Bertolini 100, Riccardo Camorelli, Luca Coda, Thomas Dal Bianco, Alberto Fattini, Giuseppe Soggi, Haver 100, Dario Oghino, Iwanowa Mona, Ievgenii Ivanov, Simone Laconi, Ernesto Magurro, Davide Rostandini, Simenon Siodini, Rosanna Maria Schirino, Marco Tanagugliani 100, Riccardo Tosi, Luca Zanelli.
 Classe 5 G: Marco Adornelli, Luca Algeri, Andrea Barbieri, Alessandro Casella, Roberto Cossali, Alberto Del Ghanda, Cristian Di Stefano, Luca Inzeri, Adriano Khabbar, Andrea Lasetta, Fabio Masiola, Samuele Mariani, Nicholas Nardelli, Simone Pagliani, Andrea Pippi, Riccardo Prati, Marco Simone, Simona, Nicola Visconti.
 Classe 5 T: Erika Redochi, Dalia Benicchia, Giorgia Berga-

Robeca Maranoni, Erik Meoni, Martina Nobili, Margherita Sen, Valentin Scanti, Tzybya Talha, Giulia Virelli.

IPSA NOBILI
 Classe 5 AMT: Mohamed Abidella, Salvatore Arancio, Renato Carrà, Lorenzo Colloca, Adelgho Frosch, Andrea Giannini, Riccardo Lecchi, Federico Mariani, Alex Meroni, Giuseppe Randone, Riccardo Ruggieri, Fabio Ruggieri, Andrea Santambrogio, Nandrup Singh, Samuel Zini.
 Classe 5 BMT: Dario Sunday, Aminey Kabagho, Alex Barba, Michele Ghidoni, Hanna Halmovska, Patrizia Panatoloni, Luca Salvi, Simone Settini, Roberto Sottile.
 Classe 5 SMT: Antonio Almirata, Michele Cioni, Zakaria El Rouni, Veneta Galligani, Enzo Meloni, Mihai Miron, Valeriu Nicolae, Thoni Thoni, Sando Anusomwan, Andrey Yakovlev.

CLASSE 5 ADI: Arcangelo Adelfino, Deborah Cammossi, Elisabetta Chiodini, Fabiana Del Rio, Giulia Ferrari, Chiara Filippini, Laura Fontana, Greta Caputo, Antonella Gargano, Nadia Ghirri, Luca Giordano, Martina La Villa, Eleonora La Magna, Olga Luca, Tania Mazzacani, Irene Moschetti, Napa Thi Nguyen, Giorgia Olivieri, Maria Rizzi, Carmen Rita, Andrea Nichei Terremoto.

LICEO CLASSICO ARIOSTO
 Classe 5 C: Edmonda Arago, Sara Ben Abad, Caterina Bertani, Laura Bernini, Francesca Casanova, Fabio Diavoli, Mariagrazia De Gioia 100 e lode, Usherio Maria Del Bionco, Francesca Ferrara, Filippo Finocchiaro, Cecilia Manghi, Francesca Mazzali 100, Alessandra Melacini, Marika Meloni, Viktoria Nika, Niccolò Pedrini, Giulia Pirelli, Maddalena Maria Puppa, Matteo Punnali, Marco Eliu Rigli, Valentin Sere, Andrea Scognini, Giorgia Zanobbi 100.
 Classe 5 D: Martina Anzovi, Lucia Augusto Basso, Mariamata Caselli 100 e lode, Sofia Colli, Niccolò Diavoli, Eva Fava, Arianna Giordani, Arianna Gualdi 100, Lisa Guidetti, Alessandro L'Abbadessa, Camilla Martino, Riccardo Marafioti, Sara Medici, Anna Mosconi, Filippo Murari, Letizia Padellaro, Samuele Pucci, Sofia Romi, Hanna Idman Sciatti 100 e lode, Sereno Tavagnini, Luca Chiari, Chiara Gianna Gianfiori, Elena Lasagni, Eleonora Lorenzini,

L'ELLENCO dei maturi a Gobetti di Scandiano
LICEO SCIENTIFICO
 Classe 5 E: Annamaria Kiriya, Consueta Galardi, Croci Chiara, Daniela Valentini, Farah Elina, Fortuna Elisa, Fontana Riccardo, Meglioli Federico, Montepiè Giulia, Nicolai Filippo, Napolitano Riccardo, Rappucci Luisa, Sadi Chiara, Yamirah Anwar, Yagor Maria 100.
 Classe 5 F: Bonaccini Giannarini, Costantino Anna, Ferrari Nicole, Galanti Alessia, Gemelli Hanna 100, Morozzi Christian, Memè Albertina, Nicolosi Cosma, Rivi Luca, Ruggieri Giulia, Spadoni Laura, Tarducci Gianna.
SEZIONE INDI
 Classe 5 C: Ancochi Nicolò, Barberi Federico, Barci Enrico, Belle Martino, Bernarri Matteo, Carpentieri Gabriele, Caglio Riccardo, Geronzi Matteo 100, Geronzi Mirko, Mastrogiuseppe Enrico, Modà Maria, Morici Riccardo, Ravazzoni Riccardo, Rosati Davide, Schenetti Simone.

Tavoni Mirco, Tonelli Pietro, Ugoletti Simone.

SEZIONE PROFESSIONALE
 Classe 5 H: Baccioni Riccardo, Collara Filippo, Compagni Enrico, Di Padova Andrea, El Malki Hamdi, Felici Luca, Gerardo Luca, Rivi Righi, Longhi Luca, Madori Ronald, Orley Adam, Orley Adam, Orlandi Gabriele, Pappalardo Pierpaolo, Pignone Federico, Rosati Umberto, Zamboni Luca.
 Classe 5 G: Anzi, Anzi, Andreotti Giuseppe, Barbelli Paolo, Bonasi Alex, Bortone Giuseppe, Guarnasone Anna, Medici Maria, Muccioli Alessi, Ponzetti Marco, Pignone Stefano, Prodi Luca, Zerbi Maria 100.

LICEO SCIENTIFICO
 Classe 5 M: Biondi Alice, Cattaneo Giorgio 100 e lode, Casati Chiara, Colli Davide, Dogliani Laura, D'Adda Irene, Danti Danilo 100 e lode, Filippini Roberto, Ghisloni Niccolò, Maggi Alberto, Paredi Simona 100, Rosone Giulia, Urtoni Laura, Scandianone Isabella Gobetti.
 Classe 5 L: Abbati Roberto, Aldo Maria Alkawas, Candelieri Sara, Coghi Alessia, Di Paolo Sara, Ferrari Alessia, Gabellini Sara 100, Gennaro Federico, Meglioli Vittoria, Piccoli Alice, Pirelli

Elina, Profeti Camilla, Rossi Sarah 100, Sodi Irene, Sodi Chiara, Spadoni Sara, Zanzi Davide.

MARKETING
 Classe 5 B: Assisi Eleonora, Casali Benedetta, Ferrari Matteo, Ferrarini Davide 100, Fortini Massimo, Gabi Babatun, Gemmani Elina, Guidetti Laura, Silvana Antonia, Lazzarini Andrea, Rosone Maria Grazia, Sola Katerina, Tosi Sara, Zamboni Matteo, Zani Jaya.
 Classe 5 A: Arcucci Mirka, Caporali Carolina, Carrii Chiara, Ferrari Valentina, Ferri Eletta, Ghisloni Eleonora, Ghisloni Laura, Gualberti Laura 100, Guarnasone Alessia, Pizzini Irene, Pizzini Alessia, Silvestri Laura, Silvestri Kerenzi, Valentini Simone, Verucci Alice, Zamboni Massimo 100, Ziani Jaya.

PROFESSIONALE
SERVIZI SOCIALI
 Classe 5 R: Anzica Katia, Brigante Rosella, Campis Valentin, Carozzi Martina, Di Mari Martina, Filippinone Elisabetta, Fiorini Debora, Guarnasone Martina, Malgouret Giulia, Mosconi Elina, Muccioli Chiara, Muccioli Elena, Nocerino Ilaria, Panzeri Sara, Pirelli Giulia, Pili Martina, Rubinio Martina, Siani Angela, Siodini Ariana.

IL PIATTO D'ORO CANOSSA SEMPRE IN TESTA

Ristoranti, La Scarpetta sale sul podio

SI CONFERMA il «Canossa» in cima alla classifica de "Il Piatto d'Oro", il referendum aperto ai nostri lettori per eleggere il miglior ristorante di Reggio e provincia. Ma lo storico locale di via Roma dovrà guardarsi le spalle, perché al secondo posto, a pari merito con «Al Portico» di Marola, troviamo un' agguerrita "new entry", ovvero l' osteria «La Scarpetta», anch' essa situata a Reggio.

Scende dal podio invece «Dal Mascetti», che comunque conferma il predominio dei ristoranti situati in centro città, almeno nelle posizioni di vertice.

Sempre per quanto riguarda le novità della settimana (ben otto), a Gavasseto, «Le Cicogne» si piazza al quinto posto, mentre l' osteria «Prunt da Wagner» perde posizioni (era terza) scalandolo fino alla settima piazza. La caccia al «Canossa» capolista proseguirà fino al 30 settembre.

Per votare basta compilare e ritagliare il coupon che va consegnato a mano o inviato per posta alla nostra redazione: via Crispi 8, 42121 Reggio. Accettiamo solo i tagliandi in originale (niente fotocopie o mail).

Ecco la classifica attuale de Il Piatto d' Oro.

1) Canossa (Reggio) 195 voti
 2) Al Portico (Marola); La Scarpetta (Reggio) 121 4)
 3) Dal Mascetti (Reggio) 64 5)
 4) Le Cicogne (Gavasseto) 45 6)
 5) Mazzalasio (Scandiano) 35 7)
 6) Prunt da Wagner (Cadelbosco di Sopra) 31 8)
 7) Rossodivino (Cavriago) 30 9)
 8) Valdolo (Cavriago) 25 10)
 9) Enrico IV (Canossa); Ventasso (Cervarezza) 17 12)
 10) Da Mario (Castelnuovo Monti) 16 13)
 11) Stradora (Reggiolo) 15 14)
 12) Appennino (Civago) 14 15)
 13) Spigolo (Reggio); Pizzicori (Guastalla) 11 17)
 14) Al Portone (Scandiano) 10 18)
 15) Il Cacciatore (Viano) 7 19)
 16) Venturi (Vezzano) 6 20)
 17) Il Portichetto (Campegine) 2 21)
 18) La Baita d'Oro (Castelnuovo Monti); Da Claudia (Fabbriano) 1.



Muhammad Rizq (Cavriago)

Il piatto d'oro

VOTA IL TUO RISTORANTE PREFERITO

Ritaglia il coupon e consegna a mano o spedisci in originale (no fotocopie e no fax) entro il 30 settembre 2017 in busta chiusa a:
 Redazione Il Resto del Carlino - via Crispi 8, 42121 - REGGIO EMILIA

Dibattito sui punti nascita in ferie

Stasera a Castelnuovo Monti, con i sindaci dei tre Comuni coinvolti ed esponenti Pd

CASTELNOVO MONTI «E' necessario trovare ancora il modo di confrontarsi e discutere dei temi importanti, al di là della polemica: spero che questa sia l'occasione». Così la senatrice Pd Leana Pignedoli, che è stata tra le promotrici dell'iniziativa, parla dell'incontro in programma questa sera con inizio alle ore 20.30 in municipio a Castelnuovo Monti.

"Futuro del Sant' Anna nella rete ospedaliera provinciale - Pd e cittadini ne parlano" è il titolo dell'iniziativa, che sicuramente è destinata ad essere molto animata, visto l'annuncio, avvenuto nei giorni scorsi, della chiusura a turno per un mese dei punti nascita di Castelnuovo Monti, Montecchio e Scandiano. Un incontro al quale tra l'altro è annunciata la partecipazione di tutti e tre i sindaci dei Comuni coinvolti da questo provvedimento deciso dall'Ausl per sopperire ad una carenza di personale definita "critica" e legata alle ferie estive dei professionisti.

All'incontro è prevista la partecipazione di Leana Pignedoli; Guido Tirelli, coordinatore del Pd appenninico; Antonio Manari, sindaco di Ventasso; Enrico Bini, sindaco di Castelnuovo Monti e presidente dell'Unione dei Comuni montani; la consigliera regionale Roberta Mori del Pd; il presidente della Provincia di Reggio Emilia, Giammaria Manghi; il segretario provinciale del Pd, Andrea Costa; il sindaco di Scandiano, Alessio Mammi, il sindaco di Montecchio, Paolo Colli.

La direzione Ausl ha deciso, dopo un confronto con la Regione, «la chiusura temporanea in sequenza per un mese dei punti nascita degli ospedali di Montecchio, Scandiano e Castelnuovo Monti». Con il seguente calendario: «Punto nascita dell'ospedale di Montecchio dal 16 luglio al 15 agosto compreso; punto nascita dell'ospedale di Scandiano dal 16 agosto al 15 settembre compreso; punto nascita dell'ospedale di Castelnuovo Monti dal 16 settembre al 15 ottobre». Si è deciso di iniziare con Montecchio per la carenza di organico di ginecologi e pediatri - ha spiegato l'Ausl - aggravata dall'assenza del direttore, recentemente deceduto, del vicedirettore e di un medico esperto in uro-ginecologia in lunga assenza per problemi famigliari e di un medico in lunga assenza per gravidanza.

Lunedì 20 luglio 2017 GAZZETTA Provincia 15

Raduno della Chiesa avventista 400 ghanesi insieme a Sant'Illario

La comunità africana in Emilia ha festeggiato il decennale, ospite della parrocchia di Sant'Eulalia. Presenti il sindaco Moretti e il collega Pizzarotti di Parma. Grazie per le attività sociali che svolge

di Andrea Prati

Un centinaio di fedeli della Chiesa avventista del Settimo giorno hanno scelto Sant'Illario per celebrare il decennale del movimento religioso cristiano locale, che ha riunito la comunità ghanese delle province di Parma, Reggio e Modena.

La scelta è ricaduta su Sant'Illario per la sua posizione strategica, nonché per la disponibilità di don Fernando Baccini, parroco della chiesa, che ha concesso all'assemblea una sede nella parrocchia. Il raduno, celebrato a Sant'Illario, è stato un grande evento per gli avventisti, che hanno celebrato il decennale del movimento religioso cristiano. Il parroco ha sottolineato l'importanza del movimento e l'impegno dei fedeli. Il sindaco Moretti e il collega Pizzarotti di Parma sono stati presenti all'evento.



Il raduno della Chiesa avventista del Settimo giorno in Emilia ha festeggiato il decennale, ospite della parrocchia di Sant'Illario. Presenti il sindaco Moretti e il collega Pizzarotti di Parma. Grazie per le attività sociali che svolge

di Carlo Sestini

La Chiesa cristiana avventista del Settimo giorno ha festeggiato il decennale del movimento religioso cristiano. Il parroco ha sottolineato l'importanza del movimento e l'impegno dei fedeli. Il sindaco Moretti e il collega Pizzarotti di Parma sono stati presenti all'evento.



Da sinistra il sindaco Federico Pizzarotti, l'assessore Bazzani e il sindaco Moretti con gli ospiti del ghanese. In alto: il parroco don Fernando Baccini con i fedeli della Chiesa avventista del Settimo giorno in Emilia ha festeggiato il decennale, ospite della parrocchia di Sant'Illario. Presenti il sindaco Moretti e il collega Pizzarotti di Parma. Grazie per le attività sociali che svolge

CASALEGRANDE

Sportello comunale per i cittadini oggi a Dinazzano

di Luca Geronzi

Il consiglio oggi a Casalegrande ha approvato il regolamento dello sportello comunale. Il servizio sarà attivo dal 16 luglio al 15 agosto. Il sindaco ha sottolineato l'importanza del servizio e l'impegno del personale.

Dibattito sui punti nascita in ferie

Stasera a Castelnuovo Monti, con i sindaci dei tre Comuni coinvolti ed esponenti Pd

di Luca Geronzi

Il consiglio oggi a Castelnuovo Monti ha approvato il regolamento dello sportello comunale. Il servizio sarà attivo dal 16 luglio al 15 agosto. Il sindaco ha sottolineato l'importanza del servizio e l'impegno del personale.



Il consiglio oggi a Castelnuovo Monti ha approvato il regolamento dello sportello comunale. Il servizio sarà attivo dal 16 luglio al 15 agosto. Il sindaco ha sottolineato l'importanza del servizio e l'impegno del personale.

Ernesto Paterlini

A Sant'Illario, per esprimere il parere del parroco, don Fernando Baccini, ha deciso di celebrare il decennale del movimento religioso cristiano. Il parroco ha sottolineato l'importanza del movimento e l'impegno dei fedeli.

Carlo Sestini

La Chiesa cristiana avventista del Settimo giorno ha festeggiato il decennale del movimento religioso cristiano. Il parroco ha sottolineato l'importanza del movimento e l'impegno dei fedeli.

Ninno Papp'Ernesto

Il consiglio oggi a Casalegrande ha approvato il regolamento dello sportello comunale. Il servizio sarà attivo dal 16 luglio al 15 agosto. Il sindaco ha sottolineato l'importanza del servizio e l'impegno del personale.

Amelia Castellani

Il consiglio oggi a Casalegrande ha approvato il regolamento dello sportello comunale. Il servizio sarà attivo dal 16 luglio al 15 agosto. Il sindaco ha sottolineato l'importanza del servizio e l'impegno del personale.

La corsa alle flat tax è già iniziata

Dalla cedolare sugli affitti alle imprese cresce l'appeal della deroga alle aliquote Irpef

Dario Aquaro Giovanni Parente - La «fuga dall'Irpef» esiste già. E stavolta non stiamo parlando di evasione, ma di tutti quei regimi speciali che rappresentano un'eccezione alla progressività del prelievo fiscale. Nei giorni in cui - anche in scia alla proposta dell'Istituto Bruno Leoni ospitata dal Sole 24 Ore - si è riaperto il dibattito sulla flat tax, l'aliquota proporzionale unica di tassazione, basta dare uno sguardo tra le pieghe delle regole tributarie per scoprire come negli ultimi anni si sia consolidata la tendenza a sottrarre all'imposta sui redditi delle persone fisiche alcune tipologie di attività. La strada è quella delle imposte sostitutive, che hanno gradualmente "svuotato" l'Irpef, spesso motivate con l'esigenza di far emergere nuova base imponibile.

Uno degli esempi più evidenti della corsa verso le tasse piatte è rappresentato dal crescente appeal della cedolare secca sulle locazioni abitative. Il meccanismo corre su due binari: un'aliquota del 21% sui contratti di mercato libero (4+4) e del 10% su quelli a canone concordato (3+2), per studenti universitari o transitori (nei Comuni in cui il proprietario non può applicare il canone di mercato). Quest'ultima aliquota, originariamente fissata al 19%, è passata prima al 15% e poi al 10% per il solo quadriennio 2014-2017 (così ridotta dal DL 47/2014). Ma, considerato anche il successo riscosso dal regime facoltativo, opzionato da oltre 2 milioni di proprietari e con incassi in continua crescita, da più parti si chiede oggi il rinnovo (e la stabilizzazione) della tassa "piattissima", che anzi la proprietà edilizia vorrebbe estendere anche ad altre tipologie di locazione.

Sempre in campo immobiliare, è invece al 20% l'imposta sostitutiva dell'Irpef che può scegliere di versare chi realizza plusvalenze con la vendita di fabbricati e terreni agricoli acquistati da meno di cinque anni.

L'aliquota non ha subito modifiche negli ultimi tempi, al contrario di quella per la tassazione dei redditi di natura finanziaria, che il decreto sul bonus 80 euro (DL 66/2014) ha elevato dal 20 al 26% (mentre per i titoli pubblici italiani ed equiparati la sostitutiva è ancora inferiore, pari al 12,5%). Anche in questo campo, l'erosione della base imponibile Irpef è iniziata con gli interessi e si è poi estesa a dividendi, plusvalenze su partecipazioni societarie e via dicendo. Nel complesso, l'ultima stima rintracciabile nel rapporto della Corte dei conti sul coordinamento della finanza pubblica parla di oltre 25 milioni di contribuenti-risparmiatori interessati dalla forma di tassazione unica sulle rendite finanziarie.



Anche il mondo delle partite Iva sta sperimentando sempre di più la strada delle imposte sostitutive. A cominciare dai piccoli e piccolissimi autonomi o imprenditori: i circa 600mila che hanno versato le imposte al 5% nel regime dei minimi (ormai abrogato e destinato a chiudere i battenti) o al 15% nel nuovo forfettario. In questi casi l'imposta fissa non assorbe solo l'Irpef e le addizionali locali, ma anche l'Irap; inoltre, i soggetti coinvolti non versano l'Iva e fruiscono di una serie di semplificazioni o di esoneri: dagli studi di settore allo spesometro.

Ma anche le imprese in regime ordinario - ditte individuali e società di persone - avranno la possibilità di optare per una flat tax: l'Iri introdotta dall'ultima legge di Bilancio allinea il prelievo sui redditi a quel 24% previsto dall'Ires per le società di capitali (l'aliquota è scesa dal 1° gennaio scorso rispetto al precedente 27,5%). Un'opportunità potenziale per circa 280mila Pmi, che dovranno esercitare un'opzione di durata quinquennale. Naturalmente le somme prelevate dal socio/imprenditore concorreranno alla relativa tassazione Irpef secondo le aliquote progressive, anche se saranno poi deducibili dal calcolo dell'Iri dovuta dall'impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Per gli intermediari

Obbligo di ritenuta se si incassa il canone

Con la **pubblicazione** della legge 96/2017, di conversione del DI 50, quella che impropriamente viene chiamata "tassa Airbnb" ha trovato la sua veste definitiva, anche se sarà necessario attendere un provvedimento attuativo dell'agenzia delle Entrate.

La **comunicazione** rientrano nell'ambito oggettivo della novità le locazioni brevi ex articolo 4 del DI 50, ossia i **contratti** di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati per il tramite di intermediari immobiliari o di soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. Lo stesso vale per le sublocazioni "brevi" e per i **contratti** a titolo oneroso stipulati dai comodatari degli immobili.

In relazione a tali **contratti**, l'articolo 4 impone un nuovo adempimento in capo ai «soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online», i quali dovranno **comunicare** i dati dei **contratti** conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo alla loro stipula, pena l'applicazione della sanzione da 250 a 2mila euro, ridotta alla metà in caso di invio entro i 15 giorni successivi alla scadenza.

La ritenuta Tuttavia, la **comunicazione** non è la vera novità. Infatti, tali soggetti, qualora incassino i canoni o i corrispettivi delle locazioni, delle sublocazioni o dei **contratti** a titolo oneroso stipulati dai comodatari di durata non superiore a 30 giorni, diventano sostituti d'imposta e sono tenuti ad applicare al beneficiario una ritenuta del 21% all'atto del pagamento. Significa che, incassato il canone dal locatario, gli intermediari dovranno applicare la ritenuta nel momento in cui riverseranno l'importo al locatore; e saranno obbligati anche a trasmettere e a rilasciare la certificazione unica di cui al Dpr 322/98.

Tra l'altro, il comma 5-ter attribuisce a tali soggetti anche la responsabilità del pagamento dell'imposta di soggiorno, mentre il comma 7 consente ai **Comuni** di istituire o modulare tale imposta e il contributo di soggiorno in deroga alle norme istitutive. Gli stessi adempimenti sono imposti agli intermediari o gestori di portali telematici non residenti in Italia, che a tale fine possono operare per il tramite di una stabile organizzazione o di un rappresentante fiscale.

La "tassa" è quindi più propriamente una ritenuta che gli intermediari o i gestori telematici applicano nel caso in cui il pagamento del canone non sia diretto, ma avvenga tramite il loro intervento. A questo



proposito occorre specificare che, nel caso in cui il proprietario dell' immobile abbia optato per la cedolare secca, la ritenuta si considera a titolo d' imposta, quindi la tassazione sarà definitiva; in caso contrario, cioè in regime ordinario, la ritenuta è a titolo d' acconto.

Le ritenute andranno versate con modello F24 - entro il 16 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate - usando il codice tributo "1919", indicato dalle Entrate con la risoluzione 88/E del 5 luglio scorso.

L' attuazione Le modalità attuative sono però demandate a un prossimo provvedimento dell' Agenzia; dunque, per ora, gli intermediari o gestori non dovranno applicare alcuna ritenuta, anche se intervengono nel pagamento (si veda «Il Sole 24 Ore» del 28 giugno). In prospettiva, ciò comporta una maggiore attenzione da parte dei locatori, che al momento della determinazione dell' imposta dovuta per il 2017 dovranno distinguere tra importi incassati per intero o al netto della ritenuta, oltre che tra importi soggetti alla cedolare secca, redditi fondiari e redditi diversi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Pierpaolo CeroliAgnese Menghi

Dichiarazioni. L'importo è assoggettato in entrambi i casi a **imposta** sostitutiva e va segnalato nel rigo RF55 del modello

Plusvalenze a due vie in «Redditi»

Prelievo diverso sulla somma da assegnazione o cessione se poi è distribuita ai soci

Non sempre le assegnazioni e le cessioni ai soci previste dalla legge di **Stabilità** 2016 (articolo 1, commi da 115 a 120, legge 208/2015) comportano plus (o minus) valenze. Ma quando accade occorre tenerne conto nella redazione del modello Redditi 2017 per **società** di capitali.

Senza plusvalenze Dall' assegnazione agevolata di immobili in molti casi non emergono, a livello contabile, né plus né minusvalenze. Ciò accade quando la **società** (e i suoi soci) decidono di eseguire l' operazione agli stessi valori di libro presenti nell' attivo patrimoniale. In questi casi l' assegnazione comporta la riduzione di parti del patrimonio netto (ed eventualmente l' accollo di passività) in contropartita del valore netto contabile dell' immobile attribuito ai soci, senza che a livello di conto economico emerga alcun dato positivo o negativo.

Questa situazione non va confusa con l' emersione di plusvalenza fiscali per effetto del confronto tra valore di libro dell' immobile e valore normale/**catastale**: a livello tributario potrebbe anche emergere una base imponibile su cui versare l' **imposta** sostitutiva, ma se si è agito contabilmente come indicato, a livello contabile non si avrà alcun passaggio a conto economico.

L' assegnazione Se invece la **società** e i soci hanno deciso di contabilizzare l' operazione con il dato del valore effettivo dell' immobile, si avrà un differenziale tra valore di libro e valore effettivo che può interessare il conto economico. Di qui la necessità di valutarne le ricadute fiscali e dichiarative.

La plusvalenza da assegnazione imputata a conto economico viene assoggettata a **imposta** sostitutiva e quindi **tassata** a titolo definitivo. Ciò rende necessario eseguire una variazione diminutiva nel modello Redditi per impedire che lo stesso componente sia **tassato** due volte. La variazione va segnalata nel rigo RF55 del modello per **società** di capitali, utilizzando il **codice** 51.

La plusvalenza entra poi nell' utile civilistico e qui si pone il problema di valutare l' impatto di una futura e possibile distribuzione di tale riserva. Sul punto l' agenzia delle **Entrate** ha manifestato una posizione chiara nella circolare 37/2016, paragrafo 1.1, affermando che «l' eventuale distribuzione di tale riserva seguirà il regime ordinario di **tassazione** come dividendo in capo ai soci percettori».

Pertanto l' importo andrà collocato nel prospetto riserve del prossimo anno quale utile formato dopo il 2007 e **tassabile** in capo ai soci in caso di distribuzione.



La cessione In caso di cessione, lo scenario è simile a quello dell' assegnazione per quanto attiene all' emersione a conto economico della plusvalenza, ma nel caso di cessione (non essendovi riduzione di patrimonio netto) è sempre presente un passaggio a conto economico.

Se il differenziale tra valore di libro e corrispettivo di cessione dell' immobile determina una plusvalenza, essa va ripresa nel modello Redditi come variazione diminutiva, come avviene nel caso di assegnazione. Ma assegnazione e cessione divergono nel trattamento della plusvalenza che affluisce a conto economico, poiché, sempre secondo la circolare 37/2016, paragrafo 5, la parte di imponibile su cui la **società** ha versato l' **imposta** sostitutiva va sottratta dal dividendo **tassabile** in caso di distribuzione della riserva.

Si consideri, ad esempio, una plusvalenza di 100 (su cui la **società** versa l' 8%) che confluisce nell' utile dell' esercizio 2016, per un reddito totale civilistico di 1.000.

Se in futuro la **società** distribuirà 1.000 ai soci il dividendo **tassabile** sarà solo 900. Se invece la stessa riserva fosse stata formata per effetto di assegnazione, il dividendo **tassabile** sarebbe sempre 1.000.

Questo aspetto ha anche una ricaduta sul prospetto riserve del modello Redditi 2018: nel caso della cessione agevolata, occorre isolare una parte di utile segnalando che, in caso di distribuzione, non genererà imponibile per il socio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Pagina a cura di Paolo Meneghetti

Società. Per i giudici la definizione della governance spetta sempre all' assemblea Amministratore giudiziario, no all' auto-istanza di proroga

Va bocciata la richiesta non formulata da soci o **sindaci**

La procedura di **amministrazione** giudiziaria di una **società** per azioni prevista dall' articolo 2409 del **Codice** civile è diretta soltanto alla rimozione delle irregolarità gestorie esistenti e non può costituire uno strumento di intervento preventivo sugli assetti gestori, la cui definizione spetta alla compagine dei soci. Per questo non è possibile accogliere la richiesta di proroga dell' incarico avanzata direttamente dall' amministratore giudiziario e non sostenuta dai soci o dai **sindaci**. Lo ha affermato il Tribunale di Milano con una pronuncia del 5 giugno scorso (presidente ed estensore Riva Crugnola) all' esito di una vicenda che ha visto contrapporsi due fazioni di soci di una Spa.

La vicenda La situazione di tensione interna - si desume dal testo - aveva condotto uno dei soci a chiedere, nel corso del 2016, la revoca dell' intero organo amministrativo in carica e la nomina di un amministratore giudiziario. Il socio lamentava la sussistenza di gravi irregolarità e negligenze nella gestione che avevano condotto la **società** in una situazione di complessivo disagio organizzativo, con conseguente progressiva dispersione del «capitale umano» dell' impresa.

I giudici avevano accolto l' istanza nominando un amministratore giudiziario con specifici compiti e fissando in otto mesi la durata dell' incarico, al termine dei quali questi avrebbe dovuto convocare l' assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, comunque in scadenza. Con l' avvicinarsi del termine, tuttavia, quest' ultimo ha avanzato al tribunale la richiesta di proroga del proprio incarico, ritenendo che occorresse consolidare il processo di normalizzazione già avviato nell' interesse dell' impresa, dei **dipendenti**, dei clienti e dei fornitori, in attesa che i soci giungessero a un accordo sulla nuova governance sociale, ancora non perfezionato.

La decisione All' esito del contraddittorio fra le parti, il Tribunale non accoglie l' istanza osservando, in primo luogo, che la richiesta di proroga equivale all' adozione di una nuova misura di **amministrazione** giudiziaria, e proviene da un soggetto non legittimato, dato che l' amministratore giudiziario può senz' altro segnalare l' opportunità di una proroga, ma non può in via autonoma domandarla. Alla richiesta non avevano infatti aderito né il socio originario ricorrente, né il collegio sindacale presente in giudizio,



gli unici soggetti ai quali la legge riconosce il potere di avvio del procedimento.

In ogni caso - osservano i giudici - la decisione di prorogare la misura dell' **amministrazione** straordinaria richiede l' accertamento della persistenza delle gravi irregolarità che ne hanno giustificato l' adozione. Nel caso concreto i giudici constatano che l' amministratore giudiziario si era fin da subito attivato, con esiti proficui, al fine di «normalizzare» gli assetti organizzativi interni. La necessità di consolidare i risultati raggiunti non è considerata però una ragione sufficiente per imporre la prosecuzione di una misura eccezionale che sottrae ai legittimi titolari il potere di scelta in merito alla gestione dell' impresa.

Il tribunale conclude - in sintonia con orientamenti giurisprudenziali tendenzialmente rigorosi nell' applicazione dell' articolo 2409 del **Codice** civile - precisando che il ricorso alla proroga non può neppure basarsi esclusivamente sulla probabilità che, a causa del persistente contrasto fra i soci, si riproponga una situazione di inadeguatezza gestoria oppure di stallo che impedisca l' adozione delle iniziative necessarie. L' eventuale verificarsi di questo scenario potrà essere oggetto di valutazione solo nell' ambito di future iniziative che i soci decideranno di intraprendere.

In altri termini, la definizione della governance e degli assetti sociali spetta ai soci in assemblea.

Ciò implica che le **deliberazioni** che verranno assunte potranno essere in seguito impugnate per farne valere l' irragionevolezza; ma non può il procedimento previsto dall' articolo 2409 del **Codice** civile assurgere a strumento di tutela preventiva che - in base a una valutazione prognostica probabilistica - li venga a privare ex ante dell' esercizio delle prerogative che spettano loro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Stefano A. Cerrato

Urbanistica. Responsabilità condivise ma la giurisprudenza circoscrive la rivalsa

Opere di urbanizzazione a rischio «solidarietà»

Gli acquirenti degli immobili rispondono con il costruttore

Comprare casa, ufficio o un laboratorio in un'area interessata da un piano attuativo può esporre a rischi non banali. Se le opere di urbanizzazione (strade, parcheggi, parchi, servizi) previste dal piano non sono state completate dal costruttore, l'acquirente rischia di vedersi "presentare il conto" dal Comune, che può contestare l'inadempimento a tutti gli aventi causa dello sviluppatore dell'area. Il rischio c'è, ma la giurisprudenza l'ha circoscritto ed esistono cautele che possono eliminarlo. Ma andiamo con ordine.

I piani attuativi La riqualificazione e la rigenerazione urbana di aree industriali dismesse, così come la trasformazione di ampi ambiti territoriali di espansione, è normalmente subordinata all'approvazione di strumenti di pianificazione attuativa, quali i piani di lottizzazione o i programmi integrati di intervento.

La finalità dei piani attuativi è di consentire che l'edificazione privata si accompagni alla realizzazione delle opere pubbliche necessarie a supportare il nuovo peso insediativo.

Per garantire il conseguimento dell'obiettivo, l'iter amministrativo di approvazione degli strumenti attuativi sfocia nella stipula di un accordo tra gli sviluppatori e l'amministrazione comunale (convenzione urbanistica), che tipicamente, tra gli altri obblighi, prevede la cessione gratuita al Comune delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione, nonché la realizzazione, direttamente a cura degli sviluppatori e a scomputo degli oneri da versare al Comune per la costruzione delle edificazioni private, delle opere di urbanizzazione primaria e di una quota delle opere secondarie.

Le responsabilità Le opere di urbanizzazione di regola devono essere completate entro dieci anni dalla stipula della convenzione e il relativo impegno deve essere coperto da garanzie (normalmente fidejussioni bancarie o polizze fideiussorie).

Gli obblighi assunti dallo sviluppatore hanno però una natura che si estende ben oltre la sua sfera soggettiva.

La giurisprudenza amministrativa ha infatti affermato che l'obbligazione di provvedere a realizzare le opere di urbanizzazione deve qualificarsi come propter rem, nel senso che essa va adempiuta non solo dall'operatore che ha stipulato la convenzione, ma anche da coloro che richiedano il titolo edilizio, da coloro che realizzino opere edilizie e dai loro aventi causa (Tar Lombardia-Brescia, sentenza



1157/2003; Tar Sicilia Catania, 3011/2004).

Gli obblighi urbanizzativi peraltro gravano solidalmente su tutti i proprietari dei lotti inclusi nel **piano** attuativo, indipendentemente dalla circostanza che sul singolo lotto sia o meno prevista la realizzazione delle opere pubbliche; tutti i proprietari delle aree incluse nel **piano** attuativo sono dunque obbligati in solido all' adempimento, ai sensi dell' articolo 1294 del **Codice** civile.

Sulla base di questi principi, con particolare riferimento ai casi in cui la **società** di sviluppo stia affrontando situazioni di crisi d' impresa, la natura delle obbligazioni in questione potrebbe dunque risultare rischiosa per gli acquirenti di singoli immobili o singole unità immobiliari incluse nel perimetro del **piano** attuativo, che potrebbero dover rispondere di obbligazioni inadempite da parte dell' originario sviluppatore.

I limiti Ma la giurisprudenza ha introdotto importanti esclusioni e limitazioni.

Un primo orientamento giurisprudenziale, pur non unanimemente condiviso, ha difatti precisato che sono esclusi dall' area dei responsabili «i soggetti successivi acquirenti da chi ha realizzato la costruzione sulla base della concessione, con la conseguenza che qualora quest' ultimo abbia anche realizzato le opere di **urbanizzazione** può rivalersi con i successivi acquirenti della spesa sostenuta solo in virtù di espressa pattuizione negoziale, nella quale non viene più in rilievo il carattere "reale" dell' obbligazione». (Cassazione civile, sentenza 16999/2015), dovendosi dunque escludere dalla cerchia degli obbligati «coloro che abbiano in seguito acquistato le abitazioni» (Tar Sardegna, sezione Cagliari 13/2017). Un secondo orientamento ha poi chiarito che, anche per agli originari sviluppatori, se la prestazione è divisibile, la intrinseca parzialità della obbligazione prevale sulla solidarietà passiva (Sezioni unite, sentenza 9 aprile 2008 n. 9148) e dunque ogni proprietario è obbligato solamente per la quota di sua spettanza (Tar Campania, Salerno, 1952/2013). La giurisprudenza ha così introdotto giusti contemperamenti alla natura propter rem delle obbligazioni urbanizzative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

a cura di Guido Inzaghi Simone Pisani

Sviluppo e strategie

Apertura a metà sulle gare fuori ambito

Il decreto correttivo al Testo unico **partecipate** affronta, ma solo parzialmente, il tema della partecipazione alle procedure competitive da parte delle **società** pubbliche. L' argomento è importante, perché l' interesse pubblico è non solo avere gare, ma gare con molti partecipanti. Ed è quello di avere delle procedure che si chiudano in tempi certi e ragionevoli, con vincitori scelti dai commissari e non dai tribunali.

Tema, quest' ultimo, molto complesso ma comunque da affrontare con urgenza. Sarebbe utile a questo proposito un' Anac che, organo tecnico, si concentri sulla soluzione di questa priorità nazionale, preoccupandosi di facilitare le procedure, svolgendo una attività di supporto alle Pa e suggerendo al legislatore la strada per risolvere i problemi.

Un' importante novità in materia si ritrova all' articolo 4, comma 9-bis, del Testo unico, poiché si consente agli **enti pubblici** di «di acquisire o mantenere partecipazioni in **società** che producono **servizi** economici di interesse generale a rete, anche fuori dall' ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l' **affidamento** dei **servizi**, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica». Al di là della limitazione ai **servizi** a rete, la formulazione proposta permette questa "deroga" solo per le **società** che abbiano ottenuto i propri **affidamenti** «in corso e nuovi» tramite gara. Stante che i tempi delle gare e la loro distribuzione temporale non dipende se non in parte dagli **enti** soci (si pensi al gas), è chiaro che così facendo si rischia di penalizzare chi è in regime in **house** non per scelta ma per destino, creando quindi, potenzialmente, delle gravi disparità. Per fare un esempio se in una regione con 10 ambiti la "mia" gara è l' ultima, io non potrò partecipare alle altre nove, mentre coloro che hanno vinto nelle procedure precedenti potranno concorrere alla mia.

Giova ricordare che l' intesa in Conferenza Unificata diceva qualcosa di parzialmente diverso, chiedendo di consentire agli **enti** di partecipare a **società** che operano in ambiti diversi dal proprio, permettendo se non altro strategie di aggregazione.

Un' altra questione che riguarda l' ampliamento del numero dei potenziali partecipanti alle gare è riferibile alle **società** miste ex articolo 17, dove la formulazione adottata è confusa. Infatti da una parte, al comma 1, si prevede «l' **affidamento** del contratto di **appalto** o di concessione oggetto esclusivo dell' attività della **società** mista». Anche il comma 2 pare suffragare l' idea della **società** di scopo, perché «la durata della partecipazione privata alla **società** non può essere superiore alla durata dell' **appalto** o della



concessione». Per contro, però, il comma 5 parla di «ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati», con ciò lasciando intendere che la società possa comunque concorrere ad altri affidamenti.

Del resto è plausibile aprire alle attività ulteriori dell' in house (il famoso 20%) e dall' altra limitare chi ha comunque vinto una gara?

Queste ambiguità non aiutano le società ed i loro soci a definire con chiarezza le strategie di sviluppo e creano ulteriori ostacoli al buon svolgimento delle procedure competitive. Sarebbe opportuno chiarire se si vuole favorire aggregazioni e crescita dimensionale dei competitor, pubblici o meno, o se si persegue il disegno di una marginalizzazione degli operatori partecipati da Pa, anche se in astratto in grado di reggere il confronto competitivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Stefano Pozzoli

valore scende a 63 euro, per risalire un po' nei **Comuni** più grandi dove investimenti e debito sono ovviamente più alti.

A motivare il problema, si diceva, c'è soprattutto l'età media dei contratti, sorti anni fa in un periodo di tassi elevati e quindi oggi completamente fuori linea rispetto ai livelli attuali. In questo quadro così complicato, in realtà, una buona notizia ci sarebbe: proprio per il fatto di essere concentrato nei piccoli **Comuni**, il problema è pesante per i singoli **enti** interessati ma tutto sommato gestibile a livello aggregato. In tutto la spesa per interessi sostenuta dai **Comuni** in difficoltà vale intorno ai 600 milioni di euro, una dimensione che consente di pensare strumenti complessivi di intervento.

Da questo punto di vista, la proposta Ifel è doppia, accanto a quella "emergenziale" di sospendere le rate negli **enti** più in affanno: per i piccoli **enti** la strada è quella di facilitare lo switch fra vecchio e nuovo debito, riallineando così i tassi alla situazione attuale di mercato.

Per quelli più grandi, invece, la spinta è a una rinegoziazione come quella a suo tempo prevista per le Regioni. La discussione, in vista della legge di **bilancio**, è accesa.
gianni.trovati@ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Riforma Madia. Limiti più forti per il sostegno alle aziende degli **enti**

Partecipate, ripiano delle perdite soltanto per i servizi pubblici

Alberto Barbiero - Le **amministrazioni** pubbliche possono ripianare le perdite delle **partecipate**, ma entro i precisi limiti definiti dal Testo unico e dalla normativa **comunitaria** sugli aiuti di Stato. Proprio quest' ultima, in particolare, limita le possibilità di intervento alle **società di servizi pubblici**.

Il decreto legislativo 100/2017 ha portato importanti modifiche alle norme che regolano gli interventi a sostegno delle **società partecipate**, stabilendo condizioni più rigorose e determinando la necessaria verifica della compatibilità con le regole dell' **Unione europea** sui finanziamenti alle imprese.

Il primo elemento di particolare interesse si rinviene nel rafforzamento delle previsioni contenute nell' articolo 14, comma 4 del Dlgs 175/2016, che stabiliscono il divieto, per le **amministrazioni** pubbliche, di erogare finanziamenti o sostenere con garanzie le **società partecipate** che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali.

La disposizione vieta esplicitamente l' utilizzo di alcune soluzioni, come l' aumento di capitale (salvo che non sia dovuto alla ricostituzione dovuta all' erosione oltre il limite legale), le aperture di credito, il rilascio di garanzie e l' effettuazione di trasferimenti straordinari. Proprio quest' ultimo elemento è stato inserito dal decreto correttivo e obbliga le **amministrazioni** (soprattutto quelle **locali**) a rivedere le logiche di intervento a sostegno delle **società partecipate**, che devono essere definite utilizzando risorse specificamente dedicate.

La norma impone quindi il ricorso alle somme accantonate nel fondo per il ripiano delle perdite, che deve essere costituito in base a quanto previsto dall' articolo 21 del Testo unico (e ancor prima da quanto stabilito dalla legge 147/2013).

Gli **enti** soci devono tenere in considerazione due elementi critici che riguardano l' applicazione delle disposizioni contenute in tale norma del Dlgs 175/2016.

Il primo aspetto particolare è la scadenza, alla fine del 2017, del periodo di applicazione facilitata del sistema per calcolare le risorse da accantonare per il ripiano delle perdite, con conseguente maggiore impatto sui **bilanci** a partire dal 2018.

Le **amministrazioni** pubbliche **locali** devono poi gestire l' eventuale intervento dovendo fare riferimento



alle condizioni definite dal nuovo comma 3-bis dell' articolo 21 del Testo unico.

Questa disposizione, infatti, stabilisce che gli **enti** possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla **società partecipate** con le somme accantonate a **bilancio**, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell' **Unione** europea in tema di aiuti di stato, definiti dalla decisione della Commissione Ue del 20 dicembre 2011, che codifica i principi fissati dalla nota sentenza sul caso Altmark per escludere che un intervento pubblico sia un aiuto improprio, confliggente con l' articolo 107 del Trattato Ue.

Pertanto, le **amministrazioni locali** potranno intervenire per il ripiano delle perdite solo nei confronti di **società** incaricate dell' assolvimento di obblighi di **servizio** pubblico (non possono quindi intervenire a favore di **società** che esercitano attività commerciali, come ad esempio le **società** patrimoniali), secondo parametri definiti in modo trasparente.

Inoltre, l' intervento di ripiano non potrà eccedere quanto necessario per coprire i costi per gli obblighi di **servizio** pubblico e il complesso delle risorse da erogare a supporto dovrà essere calcolato con un' analisi dei costi per queste attività sostenuti da un' impresa mediamente efficiente operante nel **settore** (aggiungendo agli **oneri** un utile ragionevole).

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Finanza locale. Ultimi giorni per calcolare gli spazi finanziari da cedere o acquisire

Patto nazionale, richieste entro il 15 ma incognita sui dati alla Bdap

Sospensione delle assunzioni a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancata trasmissione alla banca dati (Bdap-Mop) delle informazioni relative agli investimenti finanziati dai patti di solidarietà regionale e nazionale.

Gli **enti** beneficiari degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi sul pareggio di **bilancio** sono infatti tenuti a trasmettere, secondo la disciplina del Dlgs 229/2011, le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sugli spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle **amministrazioni** pubbliche (Bdap-Mop).

La mancata trasmissione delle informazioni richieste comporta il divieto di assumere personale di ruolo, fino all' adempimento, come prevede il comma 508 della legge 232/2016.

Ma c'è un problema: il Dlgs 229 parla di monitoraggio trimestrale, ma non fa ovviamente riferimento ai dati sui patti di solidarietà che a quell'epoca non esistevano.

Il decreto ministeriale sul monitoraggio del pareggio di **bilancio** indica che il sistema viene **integrato** a partire dal mese di luglio: in quest'ottica, la sanzione sembrerebbe scattare nel caso in cui gli impegni di spesa in conto capitale inviati con il monitoraggio sul pareggio di **bilancio**, non risultino coerenti con quanto inviato alla Bdap. Ma indicazioni più univoche sarebbero benvenute.

Il calendario delle prossime scadenze prevede il termine del 15 luglio per la presentazione, da parte di **province** e **comuni**, delle domande finalizzate alla cessione e acquisizione degli spazi finanziari relativi ai patti di solidarietà nazionale. In base all'articolo 4 del Dpcm n 21 del 21 febbraio, le richieste degli **enti** non soddisfatte dalle intese regionali possono comunque essere ripresentate al ministero dell'Economia e finanze, dipartimento Ragioneria Generale dello Stato. La concessione degli spazi finanziari è vincolata agli investimenti da realizzare attraverso l' utilizzo dei risultati di **amministrazione** degli esercizi precedenti e il ricorso all' indebitamento.

Gli **enti** che intendono chiedere spazi sono tenuti a fornire informazioni relative all' avanzo di **amministrazione**, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell' anno precedente, al fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo



anno e alla quota dei fondi stanziati in **bilancio** dell' esercizio di riferimento destinati a confluire nel risultato di **amministrazione**.

La distribuzione degli spazi finanziari entro il 31 luglio terrà conto prioritariamente delle richieste dei **comuni** esclusi dai vincoli di **finanza** pubblica nell' anno 2015 in quanto con popolazione fino a mille abitanti.

Saranno poi privilegiati gli **enti** territoriali che dispongono di progetti esecutivi, validati e approvati in conformità alla normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata e libera del risultato di **amministrazione** destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell' anno precedente. L' obiettivo di saldo degli **enti** che cedono/acquisiscono spazi è migliorato/diminuito, nel biennio successivo, per un importo annuale pari alla metà della quota ceduta/acquisita.

Gli **enti** territoriali che non utilizzano totalmente gli spazi finanziari concessi, sia in attuazione delle intese regionali che dei patti di solidarietà nazionale, non possono beneficiare di spazi finanziari nell' esercizio finanziario successivo, in base a quanto previsto dall' articolo 1, comma 507, della legge 232/2016.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Anna GuiducciPatrizia Ruffini

amministrazioni locali (o da **società** da queste controllate).

Per l'individuazione dei soggetti il ministero dell'economia ha pubblicato il 27 giugno scorso sul proprio sito distinti elenchi, invitando però gli interessati a segnalare entro il 6 luglio eventuali errate inclusioni od omissioni, in modo da provvedere tempestivamente alle correzioni. In merito, occorre tenere conto degli articoli 5-bis e 5-ter del dm 23 gennaio 2015, aggiunti dal dm 27 giugno 2017, che disciplinano questo aspetto. Si ricorda che, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 17-ter del dpr 633/72, se il cliente, su richiesta del fornitore, attesta di rientrare fra i soggetti ai quali si applica lo split payment, il fornitore è tenuto ad applicare il meccanismo speciale. In tale ipotesi, è da ritenere che al fornitore non potranno essere mosse contestazioni, neppure in considerazione dell'eventuale difformità della situazione emergente dagli elenchi, fermo restando il dovere di adottare una condotta informata ai principi della buona fede e della ragionevole diligenza.

Pubbliche **amministrazioni** (art. 5-bis). In fase di prima applicazione, dal 1° luglio al 31 dicembre 2017, le disposizioni dell'art. 17-ter si applicano alle pubbliche **amministrazioni** inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istat nell'elenco pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2016. Tale elenco rappresenta, per gli operatori, il punto di riferimento sicuro e ufficiale fino al termine dell'anno corrente. Per le **fatture** emesse negli anni 2018 e successivi, analogamente, il punto di riferimento sarà rappresentato dall'elenco aggiornato redatto dall'Istat e pubblicato nella G.U. entro il 30 settembre dell'anno precedente.

Altri soggetti (art. 5-ter).

Sempre nella prima fase, relativamente agli altri soggetti menzionati nell'art. 17-ter, ossia le **società** a controllo pubblico e le **società** quotate nell'indice Ftse, le disposizioni sullo split payment si applicano nei confronti dei soggetti che presentano i requisiti di legge alla data del 24 aprile 2017, «come individuate nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale» del Mef, elenco che rappresenta, in questo caso, il punto di riferimento.

A decorrere dalle **fatture** emesse negli anni 2018 e successivi, le disposizioni si applicano ai soggetti che possiedono i requisiti (controllo pubblico o quotazione Ftse) alla data del 30 settembre dell'anno precedente. Questi soggetti sono individuati in un elenco provvisorio pubblicato dal Mef entro il 20 di ottobre di ciascun anno; gli interessati, entro 15 giorni dalla pubblicazione, potranno segnalare eventuali errori, dopo di che l'elenco definitivo sarà approvato con dm entro il 15 novembre ed avrà effetto per l'intero anno successivo.

Modificazioni dei requisiti ed efficacia delle variazioni. Qualora il presupposto del controllo pubblico, oppure quello della quotazione nell'indice Ftse, si realizzi nel corso dell'anno entro il 30 settembre, le disposizioni sullo split payment si applicheranno alle operazioni per le quali è emessa **fattura** dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora invece il presupposto si realizzi tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre, l'inclusione nel perimetro dello split payment avrà effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

In termini analoghi è regolata l'ipotesi in cui il presupposto venga a mancare: se il presupposto viene meno entro il 30 settembre, lo split payment cessa di applicarsi dal 1° gennaio successivo, mentre se viene meno tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre gli effetti si produrranno dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

In sostanza, nei confronti della **società** che perde il presupposto, lo split payment continuerà ad applicarsi, a seconda della data in cui si verifica l'evento, ancora per qualche mese o addirittura per oltre un anno.

Esclusioni soggettive e oggettive. Secondo legge, tutti i contribuenti Iva sono tenuti ad applicare lo split payment alle cessioni e prestazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 17-ter; l'**unica** esclusione normativa, introdotta dalla legge 96/17 di conversione del dl 50/17, riguarda gli **enti** pubblici gestori di **demanio** collettivo, relativamente alle operazioni afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico (comma 1-quinquies).

In via interpretativa, l'agenzia delle **entrate**, con circolare n. 15/15, ha ritenuto di dover escludere le operazioni effettuate da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l'addebito dell'**imposta** in **fattura**, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfettario di determinazione della detrazione spettante, quali ad esempio: - regime speciale per i produttori agricoli e ittici di cui all' art. 34 del dpr n. 633/72, che prevede la riduzione dell' Iva dovuta sulle cessioni nella misura corrispondente alle c.d. percentuali di compensazione; - regime speciale per le attività agricole connesse di cui all' art. 34-bis del dpr n.

633/72, che prevede, a titolo di detrazione forfettaria, la riduzione del 50% dell' **imposta** sulle operazioni imponibili; - regime speciale di cui alla legge n. 398/91, riguardante le associazioni e **società** sportive dilettantistiche, le proloco e gli **enti** non lucrativi in genere, che prevede, a titolo di detrazione forfettaria, la riduzione forfettaria dell' **imposta** sulle operazioni imponibili; - regime speciale per le attività di intrattenimento di cui all' art. 74, sesto comma, dpr n. 633/72, che prevede, a titolo di detrazione, la riduzione forfettaria dell' **imposta** sulle operazioni imponibili soggette all' **imposta** sugli intrattenimenti; - regime speciale di cui al comma 5 dell' art. 74-quater del dpr n. 633/72, per gli spettacoli viaggianti e per le altre attività di cui alla tabella C allegata allo stesso decreto, che prevede la determinazione forfettaria della base imponibile nella misura del 50% dei corrispettivi riscossi.

Dal punto di vista oggettivo, la norma esclude dallo split payment le operazioni per le quali l' **ente** destinatario riveste la qualifica di debitore dell' **imposta** secondo le disposizioni in materia di Iva, ossia le cessioni di **beni** e le prestazioni di **servizi** sottoposte al regime dell' inversione contabile, sia per ragioni antifrode (es. subappalti) che sistematiche (es. acquisti intracomunitari). Il dl 50/17 ha cancellato la norma che escludeva i compensi per prestazioni di **servizi** assoggettati a ritenuta **Irpef**. L' Agenzia delle **entrate** ha poi individuato le seguenti ulteriori esclusioni: **fatture** che non evidenziano l' Iva (es. operazioni soggette al regime del margine); operazioni legittimamente non documentate da **fattura**, bensì da ricevuta o scontino fiscale; **fatture** semplificate ex art. 21-bis, dpr 633/72.; operazioni per le quali l' **ente** cessionario o committente non effettua materialmente un pagamento nei confronti del fornitore, essendo il corrispettivo già nella disponibilità di questi; rivalsa dell' **imposta** pagata a seguito di accertamento, ai sensi dell' art. 60, u.c., dpr n. 633/72.

Iva, versamento segue esigibilità

Il dm del 27 giugno 2017 ha introdotto novità di rilievo per quanto concerne le modalità di versamento, in particolare per i cessionari/committenti che acquistano i **beni e servizi** nell' ambito di un' attività soggetta all' **imposta**, i quali dovranno inoltre tenere conto dell' Iva dovuta in regime di split payment in sede di acconto di dicembre.

Esigibilità dell' imposta. L' obbligo del pagamento del cessionario/committente tenuto allo split payment è ricollegato, sia dal punto di vista sostanziale (insorgenza dell' obbligazione) che procedurale (termini dell' adempimento) all' esigibilità dell' **imposta**. Ai sensi dell' articolo 3 del dm del 2015, l' Iva relativa alle operazioni sottoposte allo split payment è esigibile al momento del pagamento del corrispettivo. In base allo stesso articolo, il destinatario dell' obbligo ha però facoltà di anticipare l' esigibilità al momento della ricezione della **fattura**, come già previsto sin dall' origine dal decreto del 2015, oppure al momento della registrazione della **fattura** stessa, ipotesi aggiunta dal dm del 2017. Naturalmente, in deroga alle disposizioni dell' art. 6 del dpr 633/72, per le operazioni soggette allo split payment, i fornitori non possono avvalersi della facoltà, ivi prevista, di anticipare l' esigibilità dell' **imposta**, non essendo essi tenuti al versamento.

Versamento da parte degli **enti** non soggetti passivi. Non ci sono novità per gli **enti pubblici** che acquistano i **beni e servizi** in veste di consumatori finali, cioè al di fuori di un' attività commerciale. L' articolo 4 del dm de 2015 stabilisce che gli **enti** devono effettuare il versamento dell' Iva, senza possibilità di compensazione, entro il 16 del mese successivo a quello in cui l' **imposta** è divenuta esigibile. Fermo restando tale termine, gli **enti** possono scegliere un versamento cumulativo mensile, oppure distinti versamenti per l' **imposta** divenuta esigibile in ciascun giorno, oppure per ciascuna **fattura**.

Per eseguire il versamento, secondo le disposizioni dell' art. 4 e le istruzioni fornite dall' Agenzia delle **entrate** con risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015: - gli **enti** titolari di conti presso la banca d' Italia utilizzano il modello "F24 **enti pubblici**". Nel modello occorre riportare il **codice** tributo 602E, il **codice** fiscale e la denominazione dell' **ente** e, nel dettaglio del versamento, il valore F nel campo «sezione», il mese per il quale si effettua il versamento nel campo riferimento A, l' anno d' **imposta** nel campo riferimento B; - gli **enti** autorizzati a tenere un conto presso banche convenzionate con l' agenzia delle **entrate** utilizzano la delega unificata modello F24 normale. Il **codice** tributo da indicare è 6040, la sezione da compilare «erario», mentre nel campo «rateazione» occorre indicare l' anno e il mese di

ItaliaOggi7

FISCO

Lenovo 10 Luglio 2017 9

Iva, versamento segue esigibilità

Decorrenza degli effetti delle variazioni sui requisiti

Acquisizione o perdita dei requisiti entro il 30 settembre	Dall'1/1 dell'anno successivo
Acquisizione o perdita dei requisiti tra l'1/10 e il 31/12	Dall'1/1 del secondo anno successivo

Il dm del 27 giugno 2017 ha introdotto novità di rilievo per quanto concerne le modalità di versamento, in particolare per i cessionari/committenti che acquistano i **beni e servizi** nell' ambito di un' attività soggetta all' **imposta**, i quali dovranno inoltre tenere conto dell' Iva dovuta in regime di split payment in sede di acconto di dicembre.

Esigibilità dell' imposta. L' obbligo del pagamento del cessionario/committente tenuto allo split payment è ricollegato, sia dal punto di vista sostanziale (insorgenza dell' obbligazione) che procedurale (termini dell' adempimento) all' esigibilità dell' **imposta**.

Il dm del 2017, modificando l' articolo 3 del dm del 2015, ha introdotto una novità importante per gli **enti** e i soggetti che effettuano acquisti di **beni e servizi** nell' esercizio di attività commerciali in relazione alle quali sono identificate come soggetti passivi dell' Iva, prevedendo due modalità alternative, in luogo dell' unica modalità prevista originariamente. La nuova modalità, prevista al comma 1, aggiunge nell' articolo 5 del dm del 2017, consistendo nell' effettuazione del versamento dell' **imposta** dovuta ai sensi dell' art. 17-ter con il modello F24, senza alcuna possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l' **imposta** è divenuta esigibile, utilizzando un apposito codice tributo, utilizzando ad hoc, diverso da quelli indicati ai sensi dell' art. 4 del dm, richiamati sopra. A scegliere questa modalità alternativa, essenzialmente, i soggetti che non hanno diritto alla detrazione, ai quali la modalità alternativa di cui appreso non arrecherebbe vantaggi, ma solo complicazioni gestionali.

L' altra modalità, già prevista precedentemente e ora qualificata alternativa alla nuova, prevede l' adempimento dell' **imposta**, in base all' art. 17-ter con il modello F24, con il versamento delle fatture diverse infatti annunciate le fatture diverse dal registro di cui all' articolo 20 (registro fatture emesse) o 24 (registro dei corrispettivi) del dpr 633/72, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l' **imposta** è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente. L' **imposta** dovuta in forza degli split payment, pertanto, partecipa alla liquidazione

periodo del mese (o del trimestre) in cui è divenuta esigibile e dovrà essere versata, se dalla liquidazione emerge un debito, nei limiti e modi ordinariamente stabiliti per il versamento dell' Iva, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento o, per i contribuenti trimestrali, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con il modello F24 e indicando il codice tributo della relativa liquidazione periodica.

Arretrati di questa modalità, i soggetti avranno quindi la possibilità di compensare l' **imposta** dovuta con quella detraibile (nella circolare n. 10/E l' Agenzia ha precisato che la modalità è finalizzata esclusivamente a semplificare gli adempimenti, consentendo al soggetto di operare il versamento nel quadro dell' ordinaria liquidazione Iva, evitando così di dover gestire modalità diverse dell' adempimento, fermo restando l' adempimento di fornire dati, in materia di debitorie dell' **imposta**).

È importante notare che in questa possibilità che si spiega la previsione dell' art. 3 del dm, della quale si è detto, che accorda agli **enti** cessionari/committenti la facoltà di anticipare l' esigibilità dell' **imposta** al ricevimento oppure alla registrazione della fattura, poiché questa anticipazione ha effetto anche sul versamento dell' **imposta** dovuto ai sensi dell' art. 17, comma 1 del dpr 633/72, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l' **imposta** è divenuta esigibile, esercitando tale facoltà i soggetti da un lato anticipano l' esigibilità, ma dall' altro lato versano contestualmente la detrazione dell' **imposta** stessa. Pertanto, anticipando spontaneamente l' esigibilità, il soggetto conseguirà una semplificazione degli adempimenti,

in quanto contabilizzare l' **imposta** a debito e a credito simultaneamente, all' atto del ricevimento della fattura, evitando di registrare, una prima volta, la fattura sia sospesa per poi intervenire successivamente, all' atto del pagamento del corrispettivo, con la registrazione definitiva a debito e a credito.

Le disposizioni dell' art. 5, essendo indirizzate ai soggetti che effettuano acquisti nell' ambito di un' attività commerciale esercitata, non sembrerebbero applicabili agli **enti** che effettuano acquisti nell' ambito di un' attività agricola, pur se soggetta all' Iva. Non risultano, al riguardo, prese di posizione esplicite dell' amministrazione finanziaria. Si è però dell' avviso che l' interpretazione letterale non sia giustificata e che, debba, pertanto, riconoscersi l' applicabilità dell' articolo 5 anche ai soggetti che svolgono un' attività agricola riferivasi ai fini dell' Iva (certificata letteraria scritta valutata dai capitoli 5 e 6 della circolare n. 15/2015 dell' Agenzia).

Acquisti nel campo promozionale. Ai sensi dell' art. 15/2015, in relazione agli acquisti di **beni e servizi** destinati ad essere utilizzati tale nell' ambito di attività non commercialmente finalizzate, non è necessario il versamento dell' Iva, da effettuare in ogni caso entro il 16 novembre 2017. In relazione all' Iva che dev' essere versata il 15 luglio al 30 novembre 2017, le società iscritte allo split payment possono anticipare le fatture ed effettuare il versamento di **entrate** entro il 31/10/17, le pubbliche amministrazioni accantonano le somme dovute per il versamento dell' Iva, da effettuare in ogni caso entro il 16 novembre 2017. In relazione all' Iva che dev' essere versata il 15 luglio al 30 novembre 2017, le società iscritte allo split payment possono anticipare le fatture ed effettuare il versamento di **entrate** entro il 31/10/17, le pubbliche amministrazioni accantonano le somme dovute per il versamento dell' Iva, da effettuare in ogni caso entro il 16 novembre 2017. In relazione all' Iva che dev' essere versata il 15 luglio al 30 novembre 2017, le società iscritte allo split payment possono anticipare le fatture ed effettuare il versamento di **entrate** entro il 31/10/17, le pubbliche amministrazioni accantonano le somme dovute per il versamento dell' Iva, da effettuare in ogni caso entro il 16 novembre 2017.

re indicare l' anno e il mese di riferimento del versamento, gli **enti** esigibili effettuano il versamento direttamente sul capitolo di bilancio 1203, capo il articolo 12. Nella circolare n. 15/2015 è stata prevista limiti ai numeri di modelli F24 -entri pubblicizzabili in un certo periodo di tempo, anche per la stessa modalità e la stessa tipologia di pagamenti, anche delle stesse importazioni, con l' avvertenza che gli **entri** successivi non annullano i precedenti, ma vi si aggiungono. Questo perché, così si è visto, tra le modalità di pagamento individuate dal dm vi è anche quella analitica, cioè un versamento per ciascuna fattura. Oltre all' obbligo di versamento, l' ente non deve essere necessariamente adempimento e non è tenuto ad alcuna comunicazione o dichiarazione all' amministrazione finanziaria. Le fatture in deroga agli **entri** pubblici sono obbligatoriamente in formato elettronico FPA e sono validate attraverso il sistema di interscambio gestito dall' Agenzia delle **entrate**.

riferimento del versamento; - gli altri **enti** effettuano il versamento direttamente sul capitolo di **bilancio** 1203, capo 8, articolo 12.

Nella circolare n. 15/2015 è stato precisato che non sono previsti limiti al numero di modelli F24 «**enti pubblici**» inviabili in un certo periodo di tempo, anche per la stessa scadenza e le stesse tipologie di pagamenti, anche dello stesso importo, con l'avvertenza che gli invii successivi non annullano i precedenti, ma vi si aggiungono. Questo perché, come si è visto, tra le modalità di pagamento individuate dal dm vi è anche quella analitica, cioè un versamento per ciascuna **fattura**.

Oltre all'obbligo di versamento, l'**ente** non deve osservare nessun adempimento e non è tenuto ad alcuna **comunicazione** o dichiarazione all'**amministrazione** finanziaria (le **fatture** indirizzate agli **enti pubblici** sono obbligatoriamente in formato elettronico PA e sono veicolate attraverso il sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle **entrate**).

© Riproduzione riservata.

Soggetti passivi, pagamento con due modalità alternative

Il dm del 2017, modificando l' articolo 5 del dm del 2015, ha introdotto una novità importante per gli **enti** e le **società** che effettuano acquisti di **beni** e **servizi** nell' esercizio di attività commerciali in relazione alle quali sono identificate come soggetti passivi dell' Iva, prevedendo due modalità alternative, in luogo dell' **unica** modalità prevista originariamente. La nuova modalità, prevista al comma 1, aggiunto nell' articolo 5 dal dm del 2017, consiste nell' effettuazione del versamento dell' **imposta** dovuta ai sensi dell' art. 17-ter con il modello F24, senza alcuna possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l' **imposta** è divenuta esigibile, utilizzando un apposito **codice** tributo (è possibile che venga istituito un **codice** tributo ad hoc, diverso da quelli istituiti ai sensi dell' art. 4 del dm, richiamati sopra). A scegliere questa modalità saranno, essenzialmente, i soggetti che non hanno diritto alla detrazione, ai quali la modalità alternativa di cui appresso non arrecherebbe concreti vantaggi, ma solo complicazioni gestionali.

L' altra modalità, già prevista precedentemente e ora qualificata alternativa alla nuova, prevede l' **assolvimento** dell' **imposta**, in buona sostanza, con un sistema identico all' **inversione contabile**. Ai sensi dei commi 1 e 2 dell' art. 5, i soggetti che si avvalgono di questa modalità, devono infatti annotare e **fatture** ricevute nel registro di cui all' articolo 23 (registro **fatture** emesse) o 24 (registro dei corrispettivi) del dpr 633/72, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l' **imposta** è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente. L' **imposta** dovuta in forza dello split payment, pertanto, partecipa alla liquidazione periodica del mese (o del trimestre) in cui è divenuta esigibile e dovrà essere versata, se dalla liquidazione emerge un debito, nei tempi e modi ordinariamente stabiliti per il versamento dell' Iva, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento o, per i contribuenti trimestrali, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con il modello F24 e indicando il **codice** tributo della relativa liquidazione periodica.

Avvalendosi di questa modalità, i soggetti avranno quindi la possibilità di compensare l' **imposta** dovuta con quella detraibile (nella circolare n. 15/E l' Agenzia ha precisato che la modalità è finalizzata esclusivamente a semplificare gli adempimenti, consentendo al soggetto di operare il versamento nel quadro della ordinaria liquidazione Iva, evitando così di dover gestire modalità diverse e speciali per l'

ItaliaOggi17

FISCO

Lunedì 10 Luglio 2017 9

Iva, versamento segue esigibilità

Decorrenza degli effetti delle variazioni sui requisiti

Acquisizione o perdita dei requisiti entro il 30 settembre	Dall'1/1 dell'anno successivo
Acquisizione o perdita dei requisiti tra l'1/10 e il 31/12	Dall'1/1 del secondo anno successivo

Il dm del 27 giugno 2017 ha introdotto novità di rilievo per quanto concerne le modalità di versamento dell' Iva, in particolare per i contribuenti che acquistano i beni e i servizi nell' ambito di un'attività soggetta all' Iva, a quali dovranno inoltre tenere conto dell' Iva dovuta in regime di split payment, in sede di acconto di dicembre.

Esigibilità dell' imposta. L'obbligo del pagamento del corrispettivo è tenuto allo split payment è ricongiunto, sia dal punto di vista sostanziale (insorgenza dell' obbligazione) che procedurale (termini dell' adempimento) all' esigibilità dell' imposta. Ai sensi dell' articolo 9 del dm del 2015, l' Iva relativa alle operazioni sottoposte allo split payment è esigibile al momento del pagamento del corrispettivo. In base allo stesso articolo, il destinatario dell' obbligo ha però facoltà di anticipare l' esigibilità al momento della ricezione della fattura, come già previsto sin dall' origine dal decreto del 2015, oppure al momento della registrazione della fattura stessa, ipotesi aggiunta dal dm del 2017. Naturalmente, in deroga alle disposizioni dell' art. 9 del dpr 633/72, per

le operazioni soggette allo split payment, i fornitori non possono avvalersi della facoltà, ivi prevista, di anticipare l' esigibilità dell' imposta, non essendo essi tenuti al versamento.

Versamento da parte degli enti non soggetti passivi. Non è più novità per gli enti pubblici che acquistano i beni e i servizi in veste di consumatori finali, cioè al di fuori di un'attività commerciale. L' articolo 4 del dm del 2015 stabilisce che gli enti devono effettuare il versamento dell' Iva, senza possibilità di compensazione, entro il 16

del mese successivo a quella della fattura, se l' imposta è divenuta esigibile. Ferme restando tale termine, gli enti possono scegliere se effettuare un versamento cumulativo mensile, oppure distanti versamenti per l' imposta divenuta esigibile in ciascun giorno, oppure per ciascuna fattura.

Per eseguire il versamento, secondo le disposizioni dell' art. 4 e la struttura formale dell' Agenzia delle entrate con risoluzione n. 1306 del 12 febbraio 2016:

- gli enti titolari di conti presso la banca d' Italia utilizzano il modello "F24 con

pubblici". Nel modello occorre riportare il codice tributo 602E, il codice fiscale e la denominazione dell' ente e, nel dettaglio del versamento, il versamento nel campo 8; il versamento nel campo 9; gli enti autorizzati a tenere un conto presso banche convenzionate con l' Agenzia delle entrate utilizzano la dote unica indicata modello F24 normale; il codice tributo da indicare è 004E; la sezione da compilare "esente", mentre nel campo "istanza" occorre

riportare l'anno e il mese di riferimento del versamento; gli altri enti effettuano il versamento direttamente sul capitolo di bilancio 1203, capo 8, articolo 12.

Nella circolare n. 15/2015 è stato precisato che non sono previsti limiti al numero di modelli F24 - enti pubblici - inviabili in un certo periodo di tempo, anche per la stessa società e la stessa tipologia di pagamenti, anche dello stesso importo, con l' avvertenza che gli invii successivi non annullano i precedenti, ma vi si aggiungono. Questo perché, come è visto, tra le modalità di pagamento individuate dal dm vi è anche quella analitica, cioè un versamento per ciascuna fattura.

Oltre all' obbligo di versamento, l' ente non deve essere né assente né inadempiuto verso nessun adempimento tributario, né inadempiuto nei confronti di alcuna comunicazione o dichiarazione presentata al sistema finanziario (la fatture informate agli enti pubblici sono obbligatorie); in caso di mancato versamento elettronico PA e nuova visuale attraverso il sistema di interscambio gestito dall' Agenzia delle entrate.

— di Repubblica/romano —

Soggetti passivi, pagamento con due modalità alternative

Il dm del 2017, modificando l' articolo 5 del dm del 2015, ha introdotto una novità importante per gli enti e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell' esercizio di attività commerciali in relazione alle quali sono identificate come soggetti passivi dell' Iva, prevedendo due modalità alternative, in luogo dell' unica modalità prevista originariamente. La nuova modalità, prevista al comma 1, aggiunto nell' articolo 5 dal dm del 2017, consiste nell' effettuazione del versamento dell' imposta dovuta ai sensi dell' art. 17-ter con il modello F24, senza alcuna possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l' imposta è divenuta esigibile, utilizzando un apposito codice tributo ad hoc, diverso da quelli istituiti ai sensi dell' art. 4 del dm, richiamati sopra). A scegliere questa modalità saranno, essenzialmente, i soggetti che non hanno diritto alla detrazione, ai quali la modalità alternativa di cui appresso non arrecherebbe concreti vantaggi, ma solo complicazioni gestionali.

periodico del mese (o del trimestre) in cui è divenuta esigibile e dovrà essere versata, se dalla liquidazione emerge un debito, nei tempi e modi ordinariamente stabiliti per il versamento dell' Iva, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento o, per i contribuenti trimestrali, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con il modello F24 e indicando il codice tributo della relativa liquidazione periodica.

Avvalendosi di questa modalità, i soggetti avranno quindi la possibilità di compensare l' imposta dovuta con quella detraibile (nella circolare n. 15/E l' Agenzia ha precisato che la modalità è finalizzata esclusivamente a semplificare gli adempimenti, consentendo al soggetto di operare il versamento nel quadro della ordinaria liquidazione Iva, evitando così di dover gestire modalità diverse e speciali per l' effettuazione dell' adempimento, fermo restando l' attribuzione al fornitore della facoltà di detrazione dell' imposta).

È fondamentale che la possibilità di compensare l' imposta dovuta con quella detraibile (nella circolare n. 15/E l' Agenzia ha precisato che la modalità è finalizzata esclusivamente a semplificare gli adempimenti, consentendo al soggetto di operare il versamento nel quadro della ordinaria liquidazione Iva, evitando così di dover gestire modalità diverse e speciali per l' effettuazione dell' adempimento, fermo restando l' attribuzione al fornitore della facoltà di detrazione dell' imposta).

in quanto contabilizzerà l' imposta a debito e a credito simultaneamente, subito al ricevimento della fattura, evitando di registrare, una prima volta, la fattura sia sospesa per poi intervenire successivamente, all' atto del pagamento del corrispettivo, con la registrazione definitiva a debito e a credito.

Le disposizioni dell' art. 5, essendo indirizzate ai soggetti che effettuano acquisti nell' ambito di un'attività commerciale esercitata, non sarebbero applicabili agli enti che effettuano acquisti nell' ambito di un'attività agricola, per se soggetti all' Iva. Non risultano, al riguardo, prese di posizione esplicite dell' amministrazione finanziaria. Si è però dell' avviso che l' interpretazione letterale non sia giustificata e che debba, pertanto, ritenersi l' applicabilità dell' articolo 5 anche ai soggetti che svolgono un'attività agricola rilevante ai fini dell' Iva (questa lettura scaturita dall' analisi del capitolo 5 e 6 della circolare n. 15/2015 dell' Agenzia).

Stando alla circolare n. 15/2015, in relazione agli acquisti di beni e servizi destinati ad essere utilizzati sia nell' ambito di attività non commerciali sia nell' esercizio d'impresa, il contribuente/comitente deve preventivamente individuare, con criterio di soggetti, la parte della relativa imposta da imputare alle due differenti attività ed essere, in conseguenza, i relativi adempimenti.

Obbligo di dichiarazione. Gli acquisti in regime di split payment effettuati da soggetti passivi operanti in tale veste, per i quali l' imposta è assolta con la modalità contabile di cui al comma 1 dell' art. 5 del dm, devono essere riportati nella dichiarazione annuale Iva presentata dall' ente. In particolare, per

evidenziare l' assolvimento dell' imposta, gli acquisti in esame devono essere indicati, all' annotazione complessiva dell' imponibile e della relativa detrazione, nel riquadro 1 e 2. L' imposta indicata nella colonna 2, conosciuta nel totale del riquadro 1/20, deve poi essere riportata nel riquadro 1/16 dell' stesso documento contabile, con il codice tributo 602E, e nel riquadro 1/20, con il codice tributo 602E, e nel riquadro 1/20, con il codice tributo 602E.

L' ultima novità introdotta al comma 2 bis dell' art. 5, è l' obbligo, per i contribuenti che svolgono attività di tenere conto, nella determinazione dell' imposta dovuta di dicembre, anche dell' imposta dovuta all' anno in relazione agli acquisti sottoposti. Il dm del 27 giugno 2017, fino all' adempimento dei versamenti informativi, ma non oltre il 31/12/17, le pubbliche amministrazioni e i contribuenti non sono dovuti per il versamento dell' Iva, da effettuare in ogni caso entro il 16 novembre 2017. In relazione all' Iva che diviene esigibile il 1° luglio al 31 novembre 2017, le società tenute allo split payment possono versare le fatture ed effettuare il versamento entro il 16 dicembre 2017. Inoltre, i soggetti che calcolano l' acconto di dicembre 2017 con il metodo storico, dovranno essere conteggiati anche dell' Iva divenuta esigibile in tale mese, ovvero, o nel terzo trimestre 2017.

effettuazione dell' adempimento, fermo restando l' attribuzione al fornitore della qualifica di debitore dell' **imposta**).

È fondamentale alla di questa possibilità che si spiega la **previsione** dell' art. 3 del dm, della quale si è detto, che accorda agli **enti** cessionari/committenti la facoltà di anticipare l' esigibilità dell' **imposta** al ricevimento oppure alla registrazione della **fattura**: poiché questa anticipazione ha effetto anche sul diritto alla detrazione, che ai sensi dell' art. 19, comma 1 del dpr 633/72 sorge nel momento in cui l' **imposta** diviene esigibile, esercitando tale facoltà il soggetto, da un lato, anticipa l' obbligo d' **imposta**, ma dall' altro può esercitare contestualmente la detrazione dell' **imposta** stessa. Pertanto, anticipando spontaneamente l' esigibilità, il soggetto conseguirà una semplificazione degli adempimenti, in quanto contabilizzerà l' **imposta** a debito e a credito simultaneamente, all' atto del ricevimento della **fattura**, evitando di registrare, una prima volta, la **fattura** «in sospeso» per poi intervenire successivamente, all' atto del pagamento del corrispettivo, con la registrazione definitiva a debito ed a credito.

Le disposizioni dell' art. 5, essendo indirizzate ai soggetti che effettuano acquisti nell' ambito di un' attività commerciale esercitata, non sembrerebbero applicabili agli **enti** che effettuano acquisti nell' ambito di un' attività agricola, pur se soggetta all' Iva. Non risultano, al riguardo, prese di posizione esplicite dell' **amministrazione** finanziaria. Si è però dell' avviso che l' interpretazione letterale non sia giustificata e che debba, pertanto, riconoscersi l' applicabilità dell' articolo 5 anche ai soggetti che svolgono un' attività agricola rilevante ai fini dell' Iva (questa lettura sembra avallata dai capitoli 5 e 6 della circolare n.

15/2015 dell' Agenzia).

Acquisti ad impiego promiscuo Stando alla circolare n. 15/2015, in relazione agli acquisti di **beni** e **servizi** destinati ad essere utilizzati sia nell' ambito di attività non commerciali sia nell' esercizio d' impresa, il cessionario/committente dovrà preventivamente individuare, con criteri oggettivi, la parte della relativa **imposta** da imputare alle due differenti attività ed osservare distintamente i relativi adempimenti.

Obbligo di dichiarazione Gli acquisti in regime di split payment effettuati da soggetti passivi operanti in tale veste, per i quali l' **imposta** è assolta con la modalità contabile di cui al comma 1 dell' art.

5 del dm, devono essere riportati nella dichiarazione annuale Iva presentata dall' **ente**. In particolare, per evidenziare l' assolvimento dell' **imposta**, gli acquisti in esame devono essere indicati, per l' ammontare complessivo dell' imponibile e della relativa **imposta**, nel rigo VJ19, colonne 1 e 2; l' **imposta** indicata nella colonna 2, confluita nel totale del rigo VJ20, deve poi essere riportata nel rigo VL1. Gli stessi acquisti devono inoltre essere riportati, ai fini dell' esercizio della detrazione, se spettante, anche nel quadro VF.

Per effetto delle modifiche al dm del 2015, l' obbligo dichiarativo sarà probabilmente esteso anche ai cessionari/committenti che versano l' **imposta** con la nuova modalità del comma 01 dell' articolo 5, ovviamente in relazione agli acquisti effettuati in veste di soggetti passivi.

Acconto di dicembre Un' ultima novità introdotta al comma 2-bis dell' art. 5, è l' obbligo, per i cessionari/committenti soggetti passivi, di tenere conto, nella determinazione del versamento dell' acconto Iva di dicembre, anche dell' **imposta** dovuta all' **erario** in relazione agli acquisti sottoposti a split payment.

Norme transitorie Ai sensi dell' art. 2 dm 27 giugno 2017, fino all' adeguamento dei sistemi informatici, ma non oltre il 31/10/17, le pubbliche **amministrazioni** accantonano le somme dovute per il versamento dell' Iva, da effettuare in ogni caso entro il 16 novembre 2017. In relazione all' Iva che diviene esigibile dal 1° luglio al 30 novembre 2017, le **società** tenute allo split payment possono annotare le **fatture** ed effettuare il versamento entro il 18 dicembre 2017. Infine, i soggetti che calcoleranno l' acconto di dicembre 2017 con il metodo storico, dovranno tenere conto anche dell' Iva divenuta esigibile nel mese di novembre o nel terzo trimestre 2017.

amministrazione finanziaria. Si tratta di obiettivi ambiziosi che gli studi di **settore** hanno raggiunto solo in parte. I nuovi indici di affidabilità verranno elaborati attraverso una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d' **imposta** e rappresenteranno la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale. In questo senso non vi è dubbio che le analogie con i loro predecessori sono assolutamente evidenti. L' **unica** differenza che si può notare è rappresentata dal giudizio finale che gli Isa forniranno in termini di valutazione complessiva dell' affidabilità fiscale del soggetto attraverso un punteggio su una scala da 1 a 10. Metodologia costruttiva. L' articolo 9-bis del dl 50/2017 prevede espressamente che gli indicatori, al pari degli studi di **settore**, verranno approvati con apposito decreto del ministro dell' economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d' **imposta** per il quale sono applicati. Nel caso in cui vi sia poi la necessità di dover provvedere a eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, le stesse verranno approvate entro il successivo mese di febbraio con un procedimento che ricalca, nella sostanza, quello già sperimentato per le revisioni congiunturali degli studi di **settore**.

Gli indici di affidabilità saranno assoggettati a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall' ultima revisione e non più ogni triennio come avveniva invece per gli studi.

I dati necessari per la costruzione degli indici di affidabilità fiscale verranno reperiti da tutta una serie di fonti di dati, tra le quali spiccano: le dichiarazioni fiscali presentate dai contribuenti, le fonti informative disponibili presso l' **anagrafe** tributaria e le agenzie fiscali, dall' Istituto nazionale della previdenza sociale, dall' Ispettorato nazionale del lavoro e dal Corpo della guardia di **finanza**.

Al pari dei loro predecessori anche i nuovi Isa obbligheranno i contribuenti cui si applicano a indicare nella dichiarazione dei redditi tutta una serie di dati di tipo economico, contabile e strutturale necessari per l' elaborazione e il calcolo dei responsi finali.

Funzionamento degli Isa. Al pari degli studi di **settore** il responso di affidabilità di ogni singolo contribuente assoggettato ai nuovi Isa verrà determinato da un apposito software che l' Agenzia delle **entrate** metterà a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari.

La norma istitutiva non prevede alcun termine per la messa a disposizione di tale software, sostitutivo del famigerato Gerico, e in questo senso il primo anno di applicazione degli Isa potrebbe riservare delle sorprese.

Al pari degli studi di **settore** anche gli indici di affidabilità fiscale avranno delle specifiche cause di non applicazione tra le quali l' articolo 9-bis del citato dl 50/2017 prevede espressamente: per i periodi d' **imposta** nei quali il contribuente ha iniziato o cessato l' attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa e per quelli nei quali il contribuente dichiara ricavi di cui all' articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all' articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.

Adeguamento in dichiarazione. Anche per gli eredi di Gerico è prevista espressamente la possibilità di indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, con la finalità di migliorare il loro profilo di affidabilità e accedere allo specifico regime premiale.

Tali ulteriori componenti positivi, precisa la norma, rileveranno anche ai fini dell' **imposta** regionale sulle attività produttive e determineranno un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell' **imposta** sul valore aggiunto.

Al pari degli studi di **settore** i maggiori imponibili verranno assoggettati ad un' aliquota media da determinare sulla base del rapporto tra l' **imposta** relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di **beni** ammortizzabili, e il volume d' affari dichiarato dal contribuente.

Benefici per i soggetti più affidabili. Probabilmente l' **unica** vera novità che caratterizzerà i nuovi indicatori di affidabilità fiscale rispetto agli studi di **settore** sarà rappresentata dal regime premiale che viene arricchito di tutta una serie di benefici fino ad oggi sconosciuti.

I principali di questi sono rappresentati dagli esoneri dall' applicazione del visto di conformità per l' utilizzo in compensazione dei crediti Iva fino a 50 mila euro e dei crediti per imposte sui redditi ed **Irap** fino a 20 mila euro. Beneficio quest' ultimo che si rende purtroppo particolarmente appetibile tenuto conto dei recenti interventi normativi contenuti nello stesso decreto legge n. 50/2017 che hanno limitato di molto il libero utilizzo dei crediti emergenti dalle dichiarazioni fiscali sia annuali che periodiche.

Tra gli altri benefici del nuovo regime premiale merita qui segnalare l' esonero del rilascio del visto di conformità e dal rilascio delle garanzie per i rimborsi Iva di importo non superiore a 50 mila euro l' anno. I soggetti più affidabili, sia naturalmente che tramite il citato adeguamento in dichiarazione, risulteranno poi esclusi dalla disciplina delle **società** non operative di cui all' articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 sia per quanto riguarda il mancato superamento del c.d. test di operatività sia per quanto riguarda le perdite sistemiche.

© Riproduzione riservata.

comunale. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo **locali** o aree scoperte, a prescindere dall' uso a cui sono adibiti. Non sono soggette al prelievo solo le aree scoperte pertinenziali o accessorie di **locali tassabili**, nonché le aree **comuni** condominiali a meno che non siano occupate in via esclusiva. Sono escluse le cosiddette aree non operative (per esempio, il parcheggio di un supermercato o l' area di manovra di uno stabilimento industriale).

Rimangono quindi soggette integralmente al pagamento della **tassa** tutte le aree scoperte utilizzate nell' ambito di attività economiche e produttive, che non abbiano natura pertinenziale. Per le aree scoperte cosiddette operative esiste una presunzione di produzione di **rifiuti**.

Non sono invece soggette al pagamento le superfici in cui vengono prodotti **rifiuti** speciali. Nella determinazione della superficie **tassabile**, però, non si calcola solo quella parte dove si formano questi **rifiuti** in modo continuativo e prevalente, al cui **smaltimento** sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori.

Sono obbligati in solido al pagamento anche i componenti del nucleo familiare e coloro che usano in comune **locali** e aree. Il tributo va pagato al comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili. La Cassazione, con la pronuncia in esame, ha ribadito il principio che tutti gli immobili sono soggetti alla **tassa rifiuti**, e che le esenzioni devono essere espressamente previste dalla legge o dal regolamento **comunale**.

Le agevolazioni. In effetti, i **comuni** hanno la facoltà di concedere agevolazioni fiscali per il tributo sui **rifiuti**. Con regolamento possono riconoscere riduzioni **tariffarie**, senza limiti, e esenzioni anche legate al reddito familiare. Normalmente le riduzioni della **tassa** per il **servizio** di **smaltimento** vengono riconosciute in presenza di determinate situazioni in cui si presume che vi sia una minore capacità di produzione di **rifiuti**.

Inoltre, nei casi in cui il comune ha il potere di **deliberare** le riduzioni **tariffarie**, la legge gli consente anche di andare oltre fino ad arrivare al riconoscimento delle esenzioni.

In particolare, questi benefici possono essere concessi per: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; **locali** e aree scoperte adibiti a uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora, per più di sei mesi all' anno, all' estero; **fabbricati rurali** a uso abitativo. A questi si aggiunge, poi, l' agevolazione mirata ai soggetti meno abbienti che hanno una ridotta capacità contributiva, misurata anche attraverso l' Isee. Infine, sono imposte riduzioni **tariffarie** se il **servizio** non viene prestato in modo efficiente. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% in caso di mancato o irregolare svolgimento del **servizio** di gestione dei **rifiuti**, qualunque sia la causa.

Qualora non venga effettuata la raccolta il pagamento non può essere superiore al 40% della **tariffa**.

© Riproduzione riservata.

PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO

Occupazioni a tempo, paga il proprietario

La **tassa** è a carico dei proprietari se la detenzione degli immobili da parte di altri soggetti è temporanea. Gli inquilini, per esempio, non pagano la **tassa rifiuti** se il periodo di occupazione dell'immobile non supera i sei mesi nel corso dello stesso anno solare.

Per locazioni o comodati di breve durata, dunque, sono tenuti al pagamento i titolari degli immobili. Il tributo, infatti, è a loro carico se la detenzione è temporanea. Ex lege si considerano temporanee le occupazioni, normalmente **dipendenti** da contratti di locazione o comodato, non superiori a sei mesi nel corso dello stesso anno solare.

Qualora non venga superato questo limite temporale, il tributo è dovuto solo dal possessore dei **locali** e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. È del tutto evidente che la ratio legis è di superare le difficoltà nella fase di accertamento del tributo, legate soprattutto all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento. Non c'è alcun dubbio che sia più facile accertare il titolare dell'immobile che l'inquilino o il comodatario, specialmente se la loro permanenza nell'immobile ha una durata breve. Per locazioni o comodati di breve durata, dunque, sono tenuti al pagamento i titolari degli immobili. In passato, le regole contenute nella disciplina **Tarsu** e **Tia** non imponevano questo trattamento per gli usi temporanei.

ItaliaOggi7

FISCO

11 Lunedì 10 luglio 2017

La Cassazione smentisce le tesi dei giudici tributari sull'esenzione prevista per Ici e Imu

La Chiesa deve versare la Tarsu Niente esoneri per spazi adibiti a mensa, alloggi, servizi

Pagina a cura di SERGIO TROVATO

La Cassazione ammette che i titolari tributari dell'esenzione Tarsu degli immobili della Chiesa cattolica, l'esenzione prevista per Ici e Imu non si applica anche alla mensa, al servizio di accoglienza, al servizio di alloggio, infatti, non viene esonerato dal pagamento. Gli spazi adibiti a mensa, alloggio e servizi vari per i servizi sociali non possono fruire di un trattamento agevolato in quanto produttivi di rifiuti. Le norme che prevedono benefici fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via analogica. Tutti gli immobili sono soggetti al prelievo, tranne poche eccezioni previste dalla legge o dal regolamento comunale. È quanto ha affermato la Corte di cassazione, con l'ordinanza 15497 del 21 giugno 2017.

Le norme del concordato con la Chiesa valgono solo per Ici e Imu. Per la Tarsu rifiuti non occorre il solo locale adibito al culto e alle funzioni strettamente religiose. Secondo la Cassazione, l'esenzione specificamente prevista in tema di Ici per gli enti ecclesiastici relativamente ai fabbricati destinati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 10, lettera a), della legge 20 maggio 1986, n. 222, è frutto dell'espressa previsione di norma agevolativa, che difende in tema di Tarsu. Al riguardo, precisano i giudici di legittimità che le norme che disciplinano agevolazioni o esenzioni sono di stretta interpretazione e, quindi, non suscettibili d'integrazione analogica. Del resto, la Tarsu rifiuti rappresenta il corrispettivo di un servizio legato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti dal soggetto passivo. Per la Cassazione, «la produzione e il conferimento di rifiuti costituiscono la ratio dell'imposizione e, al tempo stesso, delle relative agevolazioni». Tra l'altro, laddove la norma di legge fa riferimento agli edifici destinati al culto, questa nozione deve essere intesa in senso restrittivo «quali luoghi dedicati alla venerazione della divinità». Non si può estendere al possesso di un fabbricato idoneo a produrre rifiuti, l'esenzione individuata dal tributo sulla

In sintesi	
Soggetti tenuti al pagamento della Tarsu	Posessori, occupanti, detentori di locali o aree scoperte
Coobbligati al pagamento	Componenti del nucleo familiare; chi usa in comune gli immobili
Piuralità di possessori o detentori	Tutti tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria
Soggetti alla Tarsu	1. aree scoperte perenni e accessori di locali tassabili 2. aree comuni condominiali non occupate in via esclusiva
Esclusi dal prelievo	

Occupazioni a tempo, paga il proprietario

La Tarsu è a carico dei proprietari se la detenzione degli immobili da parte di altri soggetti è temporanea. Gli inquilini, per esempio, non pagano la Tarsu rifiuti se il periodo di occupazione dell'immobile non supera i sei mesi nel corso dello stesso anno solare. Per locazioni o comodati di breve durata, dunque, sono tenuti al pagamento i titolari degli immobili. Il tributo, infatti, è a loro carico se la detenzione è temporanea. Ex lege si considerano temporanee le occupazioni, normalmente dipendenti da contratti di locazione o comodato, non superiori a sei mesi nel corso dello stesso anno solare. Qualora non venga superato questo limite temporale, il tributo è dovuto solo dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. È del tutto evidente che la ratio legis è di superare le difficoltà nella fase di accertamento del tributo, legate soprattutto all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento. Non c'è alcun dubbio che sia più facile accertare il titolare dell'immobile che l'inquilino o il comodatario, specialmente se la loro permanenza nell'immobile ha una durata breve. Per locazioni o comodati di breve durata, dunque, sono tenuti al pagamento i titolari degli immobili. In passato, le regole contenute nella disciplina Tarsu e Tia non imponevano questo trattamento per gli usi temporanei.

aree scoperte perenni e accessori di locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali a meno che non siano occupate in via esclusiva. Sono escluse le aree scoperte in via esclusiva (per esempio, il parcheggio di un supermarket) o l'area di manovra di uno stabilimento industriale). Rimangono quindi soggetti integralmente al pagamento della Tarsu tutti le aree scoperte utilizzate nell'ambito di attività economiche produttive, che non abbiano natura perenne. Per le aree scoperte cosiddette operative esiste una presunzione di produzione di rifiuti, che non può essere superata per gli usi temporanei.

esano, ha ribadito il principio che tutti gli immobili sono soggetti alla Tarsu rifiuti, e che le esenzioni devono essere espressamente previste dalla legge o dal regolamento comunale.

Le agevolazioni. In effetti, i comuni hanno la facoltà di concedere agevolazioni fiscali per il tributo sui rifiuti. Con regolamento possono riconoscere riduzioni tariffarie, senza limiti, e esenzioni anche legate al reddito familiare. Normalmente le riduzioni della Tarsu per il servizio di smaltimento vengono riconosciute in presenza di determinate condizioni in cui si possono che vi sia una minore capacità di inquinamento. Inoltre, nei casi in cui il comune ha il potere di deliberare le riduzioni tariffarie, in legge gli consente anche di andare oltre fino ad arrivare al rinvio del pagamento. In particolare, questi benefici possono essere concessi per abitazioni con unico occupante; abitazioni in cui a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; locali e aree scoperte adibiti a uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali a uso abitativo. A questi si aggiunge, poi, l'esenzione mirata ai soggetti meno abbienti che hanno una ridotta capacità contributiva, misurata anche attraverso l'ISE. Infine, sono imposte riduzioni tariffarie se il servizio non viene prestato in modo efficiente. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% in caso di mancato o irregolare svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, qualunque sia la causa. Qualora non venga effettuata la raccolta il pagamento non può essere superiore al 40% della tariffa.

FISCO FLASH a cura della Staffa F. Calafato e A. Gallo

Iva

SPLIT PAYMENT

Attuazione della nuova disciplina in materia di split payment. Decreto ministeriale dell'erogazione e delle finanze del 27 giugno 2017.

COMPENSAZIONI

Approvazione del modello «iva tri» per il calcolo dell'iva compensabile del credito Iva trattenuta e delle relative deduzioni. Provvedimento Agenzia delle entrate prot. n. 124040 del 4 luglio 2017.

DETTI FATTURE

Trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute. Chiarimenti (Risoluzione Agenzia entrate n. 676 del 5 luglio 2017).

Altre notizie di particolare interesse

Intitolazione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, della ritenuta operata all'atto dei

pagamenti ai beneficiari di conti relativi alle «iscrizioni brevi» (risoluzione n. 889 del 5 luglio 2017).

Publicazione della nuova guida relativa alle spese sanitarie (comunicato stampa Agenzia delle entrate del 6 luglio 2017).



Gli amministratori devono convocare le assemblee per l' adeguamento al dlgs n. 175/16

Società partecipate al restyling

Modifiche degli statuti con il notaio entro il 31 luglio

LUCIANO DE ANGELIS - Gli amministratori delle società di capitali a controllo pubblico dovranno, nei prossimi giorni convocare l' assemblea che, alla presenza di un notaio, provvederà ad adeguare lo statuto alle regole introdotte dal dlgs 175/2016. Il termine per tale convocazione è stato prorogato dal dlgs 16/6/2017 n. 100 al prossimo 31 luglio.

Le previsioni del nuovo decreto. Il citato decreto legislativo n. 100/2017 (in G.U. del 26/6/2017) contiene «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica».

Il decreto correttivo è stato emanato a seguito della sentenza della Corte costituzionale (la 25/11/2016 n. 251) con la quale è stata ravvisata una violazione delle norme costituzionali sul concorso di competenze statali e regionali da parte della legge 7/8/2015 n. 124 (deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). A tale problema si è data soluzione con un testo condiviso da Regioni ed enti locali in sede di Conferenza confederale conclusa nel citato dlgs n. 100/2017. La legge n. 175/2016 imponeva alle società a controllo pubblico, di cui all' art. 11 del dlgs 175/2016 (nonché alle società in house di cui all' art. 16) una serie di modificazioni finalizzate all' adeguamento statutario. Tali modifiche non operando «ope legis» dovranno essere poste in essere dalle società entro il termine non più del 31 dicembre 2016 ma, in relazione alla proroga operata dal dlgs n. 16/6/2017, al 31 luglio 2017.

Gli obblighi di convocazione dell' assemblea. I destinatari degli obblighi di modifica sono in primis gli amministratori della società tenuti a convocare l' assemblea straordinaria nella spa (ex art. 2365 c.c., comma 1), e qualificata nelle srl (ex art. 2479, comma 4). L' assemblea dovrà prevedere un ordine del giorno del tipo «modifiche statutarie ai sensi del dlgs 175/2016, così come modificato dal dlgs n. 100/2017» o diziioni equivalenti. In entrambe la tipologie societarie, ovviamente, i soci, per le modifiche statutarie dovranno avvalersi del notaio ex art. 2375 c.c.

Le sanzioni per amministratori e sindaci. Nel caso in cui gli amministratori e i sindaci in sede sostitutiva, nell' ambito delle spa o nelle srl che li abbiano nominati, non abbiano provveduto alla convocazione dell' assemblea, si applicano le sanzioni previste dall' art. 2375 c.c. per le società di capitali.

Le sanzioni per amministratori e sindaci. Nel caso in cui gli amministratori e i sindaci in sede sostitutiva, nell' ambito delle spa o nelle srl che li abbiano nominati, non abbiano provveduto alla convocazione dell' assemblea, si applicano le sanzioni previste dall' art. 2375 c.c. per le società di capitali.

Le sanzioni per amministratori e sindaci. Nel caso in cui gli amministratori e i sindaci in sede sostitutiva, nell' ambito delle spa o nelle srl che li abbiano nominati, non abbiano provveduto alla convocazione dell' assemblea, si applicano le sanzioni previste dall' art. 2375 c.c. per le società di capitali.

Le sanzioni per amministratori e sindaci. Nel caso in cui gli amministratori e i sindaci in sede sostitutiva, nell' ambito delle spa o nelle srl che li abbiano nominati, non abbiano provveduto alla convocazione dell' assemblea, si applicano le sanzioni previste dall' art. 2375 c.c. per le società di capitali.

12 luglio 2017

IMPRESA

ItaliaOggi7

Gli amministratori devono convocare le assemblee per l' adeguamento al dlgs n. 175/16

Società partecipate al restyling

Modifiche degli statuti con il notaio entro il 31 luglio

Le principali modifiche da apportare agli statuti di spa e srl a controllo pubblico

Amministrazione (spa ed srl)	Delegabilità della gestione della società ad un solo amministratore, con obbligo di giustificare presenza del cda Esclusione della carica di vicepresidente, salvo la gradualità della funzione Divieto di corrispondere gettoni di presenza o premio di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e di corrispondere tfr ai componenti gli organi sociali Divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società
Amministrazione srl	Divieto di affidare amministrazioni disagiurate o congiuntive
Controlli spa	Necessità di utilizzare al collegio sindacale un revisore esterno a cui delegare i controlli contabili
Controlli srl	Deve essere introdotto un revisore legale o un organo di controllo per ogni società a prescindere dai parametri dimensionali della stessa

In house, vigilanza diretta

Caratteristiche operative di questo tipo di società è quella di poter ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle spa che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto (art. 16, comma 1, dlgs 175/2016).
Le clausole degli atti costitutivi di tali società devono consentire la possibilità per l'ente pubblico controllante (o gli enti pubblici controllanti) di esercitare direttamente la gestione e la vigilanza della società.
Tra le clausole più rilevanti che gli sta-

ti debbono prevedere in tale tipologia societaria si ricorda, in particolare, la necessità di perseguire i seguenti obiettivi:

- 1) che la società effettui oltre l'attività per conto del fatturato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci;
- 2) che la nomina e revoca degli amministratori competenti al socio/enti controllante/controlanti;
- 3) che le decisioni strategiche del cda siano subordinate ad autorizzazioni assembleari (art. 2364 n. 5 c.c. per le spa e art. 2479 c.c. per le srl).

Nelle spa, ai sensi del comma 1 dell' art. 2367 c.c. potranno richiedere all'organo amministrativo di convocare l'assemblea straordinaria (art. 2367, comma 2 c.c.), sono autorizzati, ai sensi dell' art. 2367, comma 2 c.c. a svolgere l'incarico di presidente del collegio sindacale (art. 2367, comma 2 c.c.), sono autorizzati, ai sensi dell' art. 2367, comma 2 c.c. a svolgere l'incarico di presidente del collegio sindacale (art. 2367, comma 2 c.c.).

Nelle srl, le regole della spa, di norma non si applicano. La giurisprudenza di merito (previdenti Trib. Milano, 3/7/2015; Trib. Roma 26/4/2011), recentemente rafforzata dalla Cassazione (Cassa, 26/5/2016 n. 10821) ritiene, infatti, che in queste società, il potere di convocare l'assemblea o esercitare l'incarico di presidente (art. 2367, comma 2 c.c.) non si applica.

Le modifiche al eda. L' art. 11, comma 9 del dlgs 175/2016 prevede che (salvo intese particolari, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico sia costituito da un amministratore unico. Tale previsione è stata tuttavia abrogata dall' art. 7 del dlgs 16/6/2017, che sostituisce il comma 9 dell' art. 11 con il seguente: «L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera statutaria, può designare un organo amministrativo o nominare uno o più amministratori o un amministratore unico».

Le modifiche al eda. L' art. 11, comma 9 del dlgs 175/2016 prevede che (salvo intese particolari, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico sia costituito da un amministratore unico. Tale previsione è stata tuttavia abrogata dall' art. 7 del dlgs 16/6/2017, che sostituisce il comma 9 dell' art. 11 con il seguente: «L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera statutaria, può designare un organo amministrativo o nominare uno o più amministratori o un amministratore unico».

Le modifiche al eda. L' art. 11, comma 9 del dlgs 175/2016 prevede che (salvo intese particolari, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico sia costituito da un amministratore unico. Tale previsione è stata tuttavia abrogata dall' art. 7 del dlgs 16/6/2017, che sostituisce il comma 9 dell' art. 11 con il seguente: «L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera statutaria, può designare un organo amministrativo o nominare uno o più amministratori o un amministratore unico».

Le modifiche al eda. L' art. 11, comma 9 del dlgs 175/2016 prevede che (salvo intese particolari, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico sia costituito da un amministratore unico. Tale previsione è stata tuttavia abrogata dall' art. 7 del dlgs 16/6/2017, che sostituisce il comma 9 dell' art. 11 con il seguente: «L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera statutaria, può designare un organo amministrativo o nominare uno o più amministratori o un amministratore unico».

Le modifiche al eda. L' art. 11, comma 9 del dlgs 175/2016 prevede che (salvo intese particolari, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico sia costituito da un amministratore unico. Tale previsione è stata tuttavia abrogata dall' art. 7 del dlgs 16/6/2017, che sostituisce il comma 9 dell' art. 11 con il seguente: «L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera statutaria, può designare un organo amministrativo o nominare uno o più amministratori o un amministratore unico».

Le modifiche al eda. L' art. 11, comma 9 del dlgs 175/2016 prevede che (salvo intese particolari, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico sia costituito da un amministratore unico. Tale previsione è stata tuttavia abrogata dall' art. 7 del dlgs 16/6/2017, che sostituisce il comma 9 dell' art. 11 con il seguente: «L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera statutaria, può designare un organo amministrativo o nominare uno o più amministratori o un amministratore unico».

Le modifiche al eda. L' art. 11, comma 9 del dlgs 175/2016 prevede che (salvo intese particolari, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico sia costituito da un amministratore unico. Tale previsione è stata tuttavia abrogata dall' art. 7 del dlgs 16/6/2017, che sostituisce il comma 9 dell' art. 11 con il seguente: «L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera statutaria, può designare un organo amministrativo o nominare uno o più amministratori o un amministratore unico».

Le modifiche al eda. L' art. 11, comma 9 del dlgs 175/2016 prevede che (salvo intese particolari, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico sia costituito da un amministratore unico. Tale previsione è stata tuttavia abrogata dall' art. 7 del dlgs 16/6/2017, che sostituisce il comma 9 dell' art. 11 con il seguente: «L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera statutaria, può designare un organo amministrativo o nominare uno o più amministratori o un amministratore unico».

convocazione, i componenti degli organi di **amministrazione** e controllo risultano passibili delle sanzioni di cui all' art.

2631 c.c., trattandosi di una specifica omissione di convocazione dell' assemblea dei soci per «caso previsto dalla legge» (la sanzione amministrativa pecuniaria all' uopo prevista va da 1.032 a 6.197 euro per ciascun componente del cda e del collegio sindacale). Qualora, di contro, l' assemblea fosse stata convocata, anche magari poi risultata deserta per mancato raggiungimento dei quorum costitutivi, nessuna responsabilità potrà essere ascritta in capo ad amministratori e sindaci.

L' intervento sostitutivo dei soci. Qualora gli amministratori e (se presenti) i sindaci non provvedano alla convocazione, ferma restando la loro responsabilità ex art.

2631 c.c., il potere di convocazione può essere esercitato dai soci secondo regole diverse, distinguendo fra spa o srl.

Nelle spa, ai sensi del comma 1 dell' art. 2367 c.c. potranno richiedere all' organo amministrativo di provvedere alla convocazione 1/10 dei soci. Gli stessi poi, in caso di prolungata inerzia degli amministratori e del Collegio sindacale (ex art. 2367, comma 2 c.c.), sono autorizzati, ai sensi dell' art.

2367, comma 2 a rivolgere apposita istanza al Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la **società** affinché questo provveda con decreto a convocare l' assemblea, designando la persona delegata a presiederla (art. 2367, comma 2 c.c.).

Nelle srl, le regole delle spa di norma non si applicano. La giurisprudenza di merito prevalente (Trib. Milano 3/7/2015; Trib. Roma 26/4/2011), recentemente suffragata dalla Cassazione (Cass. 25/5/2016 n. 10821) ritiene, infatti, che in queste **società**, il potere di convocare l' assemblea in caso di inerzia dell' organo amministrativo possa essere esercitato (anche qualora l' atto costitutivo nulla prevedesse a riguardo) dal socio (o dai soci) titolari di almeno un terzo delle partecipazioni.

Le modifiche al cda.

L' art. 11, comma 2 del dlgs 175/2016 prevede che (salvo situazioni particolari), l' organo amministrativo delle **società** a controllo pubblico sia costituito da un amministratore unico. Tale **previsione** è stata tuttavia «edulcorata» dall' art. 7 del dlgs 100/2017, che sostituendo il comma 3 dell' art. 11 ora prevede: «L' assemblea della **società** a controllo pubblico, con **delibera** motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la **società** sia amministrata da un **consiglio** di **amministrazione** composto da tre o cinque membri». Ne deriva che l' assemblea straordinaria nelle Spa (o qualificata nelle srl) potrà anche decidere di mantenere l' organo pluripersonale ma dovrà da un lato giustificarlo (con le dimensioni e la complessità della gestione) e dall' altro far sì che tale opzione non determini né aggravii di costi né spese sostenibili per la **società**.

Ai sensi dell' art. 11, comma 9, lett. a), inoltre, nell' ambito del cda le deleghe di gestione vanno attribuite ad un solo amministratore, salvo, che l' assemblea non abbia preventivamente assegnato espressa possibilità di conferire le stesse anche al presidente.

La carica di vicepresidente va esclusa o oppure va previsto che qualora essa sia istituita in caso di assenza o impedimento del presidente, la funzione sia assolta a titolo gratuito.

Va altresì ricordato che agli amministratori (art.

11, comma 9, lett. c) dovrà essere riconosciuto solo un compenso onnicomprensivo, determinato annualmente in via anticipata con decisione dell' assemblea. Ai componenti del cda non potrà essere riconosciuto nessun gettone di presenza, né premi di risultato **deliberati** dopo lo svolgimento delle attività, né trattamenti di fine mandato.

Anche tali limiti dovranno trovare allocazione nello statuto. Altresì vietato sarà corrispondere tfm ai componenti gli organi sociali. Non è inoltre ammesso istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di **società** (es. comitato nomine, comitato rischi ecc.). Nelle srl, infine, ai sensi dell' art.

11, comma 5, dovrà escludersi la possibilità di ricorrere ad **amministrazioni** disgiuntive o congiuntive a

due o più soci essendo d'obbligo avvalersi dell'amministratore unico o del cda.

I controlli. Nelle srl l'art.

3, comma 2 dispone che l'atto costitutivo o lo statuto debbano prevedere la nomina di un organo di controllo o di un revisore a prescindere dai limiti dimensionali della **società** (art. 3, comma 2). Ne deriva che il revisore è sempre obbligatorio ma i soci possono optare per un collegio sindacale, nonché, si ritiene per un sindaco unico. In questi ultimi casi all'organo pluripersonale o monocratico dovranno essere delegati anche i controlli contabili.

Nelle spa a controllo pubblico, inoltre, lo stesso art.

3, comma 2, prevede che la revisione legale dei conti non possa essere affidata al collegio sindacale. Ne deriva che nelle spa di questo tipo, si dovrà prevedere anche statutariamente la nomina di un revisore esterno (persona fisica o **società** di revisione) che affianchi il collegio sindacale.

© Riproduzione riservata.

No a detrazione 50% su immobili locati

La detrazione per le spese di riqualificazione energetica, pari al 50% delle spese sostenute, non spetta per gli interventi eseguiti sui così detti immobili che siano destinati alla locazione, impiegati quindi per l'espletamento delle attività imprenditoriali suscettibili di creare un reddito autonomo. Lo hanno stabilito i giudici della sezione quarta della Commissione tributaria provinciale di Bergamo nella sentenza n.

264/2017. La vertenza nasce dal ricorso proposto da un **società** contribuente della provincia Valbrembana, contro una cartella di pagamento recante il recupero di imposte e sanzioni derivanti dal disconoscimento della detrazione relativa alla riqualificazione energetica per l'anno 2011.

L'Ufficio sosteneva di aver recuperato la detrazione, perché i lavori erano stati effettuati sopra degli immobili merce, utilizzati direttamente per l'attività di locazione esercitata dalla ricorrente. Argomentava la propria posizione sulla scorta della sentenza n.

1367/1983 delle sezioni unite della cassazione e delle circolari ministeriali n. 112 del 21 maggio 1999 e n. 36 del 31 maggio 2007.

La ricorrente replicava richiamando il dm del 19 febbraio 2007, che al secondo comma ha chiarito che solamente per i contratti di locazione finanziaria la detrazione compete all'utilizzatore. La Commissione tributaria, con una sentenza non in linea con la giurisprudenza prevalente, ha rigettato il ricorso, ritenendo dovute le somme di cui alla cartella di pagamento opposta. Le motivazioni addotte dal collegio provinciale spiegano che il beneficio non può essere fruito da una **società**, come la ricorrente, sugli immobili adibiti a locazione abitativa, se essi rappresentano l'oggetto dell'attività esercitata e non sono, invece, cespiti strumentali.

La Commissione ha stabilito che, per poter aver diritto alla detrazione, gli immobili oggetto degli interventi di riqualificazione energetica avrebbero dovuto essere strumentali per la **società**, in tal caso avrebbero potuto usufruire della detrazione del cinquantacinque per cento su edifici esistenti, su parte di essi o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria **catastale**, anche **rurali**, da essa posseduti o detenuti. Nel caso specifico, gli immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventi rappresentano l'oggetto dell'attività esercitata e non sono cespiti strumentali, per cui il ricorso deve essere rigettato. Riguardo alle spese di giudizio, il Collegio provinciale ha ritenuto giustificato di compensarle.

Benito Fuoco [omissis] L'Ufficio, a sostegno della propria ragione, richiama la sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite del 13 ottobre 1983, n. 1367 e le circolari ministeriali n. 112 del 21 maggio 1999 e n. 36 del 31 maggio 2007.

SENTENZE TRIBUTARIE

No a detrazione 50% su immobili locati

La detrazione per le spese di riqualificazione energetica, pari al 50% delle spese sostenute, non spetta per gli interventi eseguiti sui così detti immobili che siano destinati alla locazione, impiegati quindi per l'espletamento delle attività imprenditoriali suscettibili di creare un reddito autonomo. Lo hanno stabilito i giudici della sezione quarta della Commissione tributaria provinciale di Bergamo nella sentenza n. 264/2017. La vertenza nasce dal ricorso proposto da una società contribuente della provincia Valbrembana, contro una cartella di pagamento recante il recupero di imposte e sanzioni derivanti dal disconoscimento della detrazione relativa alla riqualificazione energetica per l'anno 2011.

L'Ufficio sosteneva di aver recuperato la detrazione, perché i lavori erano stati effettuati sopra degli immobili merce, utilizzati direttamente per l'attività di locazione esercitata dalla ricorrente. Argomentava la propria posizione sulla scorta della sentenza n. 1367/1983 delle sezioni unite della cassazione e delle circolari ministeriali n. 112 del 21 maggio 1999 e n. 36 del 31 maggio 2007. La ricorrente replicava richiamando il dm del 19 febbraio 2007, che al secondo comma ha chiarito che solamente per i contratti di locazione finanziaria la detrazione compete all'utilizzatore. La Commissione tributaria, con una sentenza non in linea con la giurisprudenza prevalente, ha rigettato il ricorso, ritenendo dovute le somme di cui alla cartella di pagamento opposta. Le motivazioni addotte dal collegio provinciale spiegano che il beneficio non può essere fruito da una società, come la ricorrente, sugli immobili adibiti a locazione abitativa, se essi rappresentano l'oggetto dell'attività esercitata e non sono, invece, cespiti strumentali. La Commissione ha stabilito che, per poter aver diritto alla detrazione, gli immobili oggetto degli interventi di riqualificazione energetica avrebbero dovuto essere strumentali per la società, in tal caso avrebbero potuto usufruire della detrazione del cinquantacinque per cento su edifici esistenti, su parte di essi o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, da essa posseduti o detenuti. Nel caso specifico, gli immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventi rappresentano l'oggetto dell'attività esercitata e non sono cespiti strumentali, per cui il ricorso deve essere rigettato. Riguardo alle spese di giudizio, il Collegio provinciale ha ritenuto giustificato di compensarle.

Benito Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

[omissis] L'Ufficio, a sostegno della propria ragione, richiama la sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite del 13 ottobre 1983, n. 1367 e le circolari ministeriali n. 112 del 21 maggio 1999 e n. 36 del 31 maggio 2007. Diverse, la «...», viene destinata per i motivi in parola, in data 19 aprile 2016, della cartella esautorale n. (...), puntualizza che la legge istitutiva dei benefici concessi per la riqualificazione energetica non prescrive alcuna limitazione e, perciò, l'Agente delle entrate non possiede alcuna norma sostitutiva della sua tesi. Ulteriore motivo sostenuto dalla ricorrente è il richiamo al dm del 19 febbraio 2007, che al comma 2 ha chiarito che solamente per i contratti di locazione finanziaria la detrazione compete all'utilizzatore. In ogni caso, fa presente che i lavori sono stati eseguiti in un capoluogo industriale, la cui tassazione non è quella prevista dall'Ufficio ai sensi dell'art. 90 del Tuir: ma quella «classica» del reddito d'impresa. La Commissione ritiene che i soggetti titolari di reddito d'impresa possono usufruire della detrazione in parola del 55% su edifici esistenti, su parte di essi o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, da essi posseduti o detenuti, ma solamente sugli interventi eseguiti sui fabbricati strumentali utilizzati dai titolari di reddito d'impresa nell'esercizio della propria attività imprenditoriale. Il beneficio non può essere, pertanto, fruito da una società, come la ricorrente, sugli immobili adibiti a locazione abitativa se essi rappresentano, come nel caso in esame, l'oggetto dell'attività esercitata e non cespiti strumentali. Il requisito della strumentalità sussiste in relazione agli immobili che hanno, come unica destinazione, quella di essere direttamente impiegati per l'espletamento delle attività tipicamente imprenditoriali, ossia quelli che, per destinazione, sono inseriti nel complesso aziendale e non sono, quindi, suscetti

di creare un reddito autonomo, come quelli (immobili merce) locati dalle società immobiliari a terzi. Ritenuto, dunque, che la Commissione che gli immobili della «...», svolgendo la loro proprietaria attività di pura locazione, rappresentano l'oggetto dell'attività esercitata e non costituiscono, pertanto, beni strumentali, non suscettibili di generare autonomamente un reddito, giacché non sono oggetto di vendita essi stessi. Riguardo alle spese del giudizio, deve convenire che debbono compensarsi, giacché la ricorrente ha pagato, anche senza ragione, interpretare le norme in materia nel solo suo interesse.

PQM La Commissione respinge il ricorso e convalida la cartella esautorale, (...).

Diversamente, la «()», vistasi destinataria per i motivi in parola, in data 19 aprile 2016, della cartella esattoriale n.

(), puntualizza che la legge istitutiva dei benefici concessi per la riqualificazione energetica non prescrive alcuna limitazione e, perciò, l'Agenzia delle **entrate** non possiede alcuna normativa sostenitrice della sua tesi. Ulteriore motivo sostenuto dalla ricorrente è il richiamo al dm del 19 febbraio 2007, che al comma 2 ha chiarito che solamente per i contratti di locazione finanziaria la detrazione compete all' utilizzatore. In ogni caso, fa presente che i lavori sono stati eseguiti in un capannone industriale, la cui **tassazione** non è quella pretesa dall' Ufficio ai sensi dell' art. 90 del Tuir ma quella «classica» del reddito d' impresa. La Commissione ritiene che i soggetti titolari di reddito d' impresa possono usufruire della detrazione in parola del 55% su edifici esistenti, su parti di essi o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria **catastale**, anche **rurali**, da essi posseduti o detenuti, ma solamente sugli interventi eseguiti sui **fabbricati** strumentali utilizzati dai titolari di reddito d' impresa nell' esercizio della propria attività imprenditoriale. Il beneficio non può essere, pertanto, fruito da una **società**, come la ricorrente, sugli immobili adibiti a locazione abitativa se essi rappresentano, come nel caso in esame, l' oggetto dell' attività esercitata e non cespiti strumentali. Il requisito della strumentalità sussiste in relazione agli immobili che hanno, come **unica** destinazione, quella di essere direttamente impiegati per l' espletamento delle attività tipicamente imprenditoriali, ossia quelli che, per destinazione, sono inseriti nel complesso aziendale e non sono, quindi, suscettibili di creare un reddito autonomo, come quelli («immobili merce») locati dalle **società** immobiliari a terzi. Ritiene, dunque, la Commissione che gli immobili della «()», svolgendo la loro proprietaria attività di pura locazione, rappresentano l' oggetto dell' attività esercitata e non costituiscono, pertanto, **beni** strumentali, non suscettibili di generare autonomamente un reddito, giacché non sono oggetto di vendita essi stessi. Riguardo alle spese del giudizio, devesi convenire che debbano compensarsi, giacché la ricorrente ha potuto, anche senza ragione, interpretare le norme in materia nel solo suo interesse.

PQM La Commissione respinge il ricorso e convalida la cartella esattoriale.

().

Bilancio di 5 anni della legge Golfo-Mosca: avvocatura sempre più importante

Cda e p.a. sempre più rosa

Festeggia i primi cinque anni di vita, la legge Golfo-Mosca (legge n. 120/2011). Un primo **bilancio** della norma che ha introdotto le quote di genere nei **consigli di amministrazione** e nei collegi sindacali di **società quotate** e **società pubbliche** è indubbiamente positivo: il 30% dei cda, oggi, è in rosa. Ma quell'obiettivo, prefissato in maniera rigida dalla legge, non è mai stato superato, cioè non si è andati mai oltre quota 30%. Lo ha denunciato, pochi giorni fa, anche il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. «Sono troppo poche le donne presidenti di aziende, amministratori delegati o che siedono nei **consigli di amministrazione**. Sono troppo poche quelle che ricoprono ruoli di rilievo. Usa ed Europa hanno fatto molto, ma questa mancata equiparazione tra uomini e donne provoca una perdita di 11.500 miliardi», ha detto Tajani a un incontro organizzato dal Women's Forum di Parigi for the Economy and Society. «Anche se le cose stanno migliorando molto lentamente, c'è ancora molto da fare». Periodicamente, sulle pagine di Affari Legali, analizziamo il funzionamento della legge 120, mettendo in evidenza qual è l'apporto che il mondo dell'avvocatura al femminile dà al mondo dell'economia. Il valore aggiunto è innegabile, ma occorre fare di più. Lo ha capito anche il governo che, lo scorso anno, con il dlgs n. 175/2016, Testo unico in materia di **società a partecipazione pubblica**, ha previsto una misura che va oltre la Golfo-Mosca: «Nella scelta degli amministratori delle **società a controllo pubblico**, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno». Non solo cda nel futuro delle avvocatess.

Il primo giornale dei professionisti della giustizia

CONSUMATORI
L'associazione agisce
contro le multe
Da Nord a pag. **IV**

REVOCAZIONE
L'errore materiale
è peccato veniale
Costo a pag. **V**

COMMISSIONE UE
Diritto d'autore
senza ombrello
Differa a pag. **VI**

ANTIRICICLAGGIO
in edicola con

ANTIRICICLAGGIO
Le nuove regole per professionisti e intermediari finanziari
IN EDICOLA CON
Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.com

ROBERTO MILIACCA

anni e che li hanno rinnovati per la prima volta dopo la legge nel 2014, si arriverà al massimo al 2025.

I dati generali: sempre più donne nei board ma pochissimi in ruolo di vertice. Open polis segnala che nel 2016 le donne arrivano a occupare 687 poltrone in **consigli di amministrazione** e organi di controllo: un record storico, che porta le donne a ricoprire il 30,3% degli incarichi (gli incarichi ante legge erano al 5,8% nel 2008).

Solo dal 2012 la percentuale di amministratrici ha superato la doppia cifra, cioè in coincidenza della prima applicazione della legge 120/2011. Da allora la crescita è stata costante.

Tuttavia le donne hanno per lo più incarichi non esecutivi, cioè di controllo sul management dell'azienda e non operativi.

Nel 68,56% dei casi si tratta di amministratrici indipendenti: figure non legate ai dirigenti esecutivi o agli azionisti, chiamate a vigilare nel solo interesse della **società**.

Man mano che si sale al vertice le donne diminuiscono: solo il 3% è presidente o presidente onorario, e solo il 2,47% amministratrice delegata.

Proprio tra le donne si assiste di più alla compresenza di più incarichi detenuti dalla stessa persona in più **società**.

Tecnicamente si chiamano «interlockers»: mentre gli uomini interlockers diminuiscono, il fenomeno è in forte aumento tra le donne. Le amministratrici titolari di poltrone in diverse aziende erano 76 nel 2013, il 13,72% degli interlockers totali, mentre nel 2016 se ne contano già 206, il 41,68% del totale.

Negli ultimi quattro anni appaiono: in calo le donne manager, anche in confronto ai maschi (68% Vs. 77% nel 2012; 54,1% Vs. 76,5%); in forte ascesa le donne professioniste/consulenti, anche in rapporto ai maschi (18% Vs. 15% nel 2012; 33% Vs. 16% nel 2016).

Il risultato delle caratteristiche delle donne di nuova nomina ha comportato complessivamente (su tutto il board): una riduzione generale del numero dei manager nei **consigli** (dal 76 al 70%); un aumento dei **consiglieri** che rientrano nella classifica di consulenti/professionisti (dal 15 al 21%); un aumento del livello di formazione dei **consiglieri**: da 84 a 86% di diploma di laurea; dal 15 al 21% con diploma post-laurea.

Le avvocatessse nei cda.

Spingendoci a fare una stima sulla base dei dati disponibili, la percentuale di avvocatessse nominate negli organi di vertice delle quotate si aggira intorno al 12% su un totale del 30% (in numero assoluto 960 tra Cda e organismi di sorveglianza) di donne.

Individuarne i nomi è stato un po' come cercare l'ago nel pagliaio in assenza di dati aggiornati sulla presenza femminile censita anche per provenienza professionale.

Abbiamo consultato i dati Consob sulle donne nominate, divisi per provenienza professionale ma risalenti a dicembre 2015, mettendoli a confronto con i dati della Fondazione Bellisario, aggiornatissimi (gennaio 2017) ma senza alcuna specifica sul titolo professionale.

E poi abbiamo analizzato i dati generali del Corporate governance report 2016 di Consob e il rapporto Trova l'intrusa di Openpolis di marzo 2017.

Catia Tomasetti (socio dello studio BonelliErede, che ha da poco lasciato Acea spa), Fernanda Contri (già giudice costituzionale, in Premuda spa), Giulia Bongiorno (Juventus Football club spa), Romina Guglielmetti (fondatrice dello studio legale Starcllex nel cda di Tod's e di Banca Esperia), Luitgard Spogler (dello studio Galante & Associati e presidente del cda di Banca Sistema), Claudia Parzani (Managing Partner per l'area Western Europe di Linklaters alla presidenza del gruppo Allianz), Sara Miglioli (dello studio Osborne Clarke è nel cda di Pininfarina spa), Laura Bellicini (socio di Legality, già nel cda di Coni spa), Antonia Cosenz (già assoate di Chiomenti e oggi a capo degli affari legali di Banco Bpm, nel cda di ItaliaOnline), Sabrina Bruno (docente di diritto societario, nel cda di Snam come amministratore indipendente), Sara Biglieri (Equita Sim spa). Sono alcuni dei nomi che abbiamo rintracciato. Grazie all'incrocio dei dati presenti nel data base di Consob del 2015 (in totale le avvocatessse nel 2015 erano 75) e i nomi aggiornati censiti dalla Fondazione Bellisario ne abbiamo

potute individuare 47.

Ma il numero è senz' altro superiore.

Affari legali ha chiesto ad alcune di loro di raccontare la propria esperienza nei board.

«La legge è, in certo senso, inelegante perché rende cogente una scelta che in realtà dipenderebbe da aspetti culturali del Paese», riflette Luitgard Spogler, partner dello studio Galente & Associati, presidente del CdA di Banca Sistema e vicepresidente del **consiglio** di sorveglianza di Alperia spa. «Personalmente, quando fu approvata provai un certo imbarazzo per tutte noi, già impegnate nel mondo professionale.

Detto questo, oggi penso che sia necessaria anche alla luce della mia diretta esperienza: ho provato imbarazzo quando sono stata nominata in quanto donna pur avendo un curriculum pertinente; ma senza questa legge, io non sarei mai stata nominata», «Ci vorrà ancora tanto tempo prima che le scelte paritarie per la governance societaria siano compiute con naturalezza dai soci, che ancora oggi scelgono prevalentemente al maschile anche perché sono nella maggior parte dei casi uomini», aggiunge Spogler.

Non ci sono dati sulla mancata compliance delle aziende quotate private, ma scorrendo il report 2016 del Dipartimento delle pari opportunità di Palazzo Chigi relativo all' attuazione della legge nel **settore pubblico** (periodo febbraio 2013- febbraio 2016) leggiamo che le diffide sono state 153, le doppie diffide 64, e che per 5 **società** è scattata la sanzione della decadenza dell' organo per mancata osservanza dell' obbligo di nomina con garanzia della quota di genere.

Insomma «La legge dunque ha segnato un cambiamento, ma non ancora sotto il profilo culturale. Forse in questo un ruolo importante lo possono svolgere le agenzie di head hunters, aggiornando il proprio data base». Quanto al gap di genere sui compensi: «il mio non è allineato a quanto percepisce un presidente di Cda di banca quotata analoga a Banca Sistema», dice Spogler.

«Sentiamo una responsabilità anche nei riguardi delle colleghe più giovani. E sì, ci sentiamo osservate: i colleghi ci osservano per valutare se siamo in grado di esprimere leadership», conferma Spogler.

Ma l' assertività, scontata per e tra gli uomini, diventa un' arma a doppio taglio per le donne, da dosare con attenzione e prudenza. Chi non l' ha sperimentato, tra noi!

«La legge Golfo Mosca si applica solo alle **società** quotate e pertanto il suo reale impatto sul mercato non è stato particolarmente significativo. Ciò che occorre è invece un reale cambiamento culturale e un' apertura al mondo femminile che riguardi anche le **società** di medie e medie grandi dimensioni che costituiscono il substrato principale dell' economia del nostro paese», si spinge avanti Sara Biglieri, che è partner e responsabile Litigation & Arbitration dello studio Dentons.

Ricopre le cariche di **consigliere** di **amministrazione** di Equita Sim Spa (a fine giugno diventerà Equita Group Spa) e nei collegi sindacali di La Villata Spa e Villata Partecipazioni Spa, è membro unico dell' organismo di vigilanza (OdV) Falck, Spa presidente dell' OdV Johnson & Johnson Spa, membro unico dell' OdV Fondazione Johnson & Johnson.

«Per quanto riguarda la durata temporanea della legge penso sarà opportuno fare il punto della situazione e vedere quali siano gli effettivi benefici che la stessa ha portato. Ritengo che al di là degli interventi legislativi occorra facilitare concretamente l' ingresso delle donne negli organi societari. Un esempio significativo sono le iniziative intraprese dall' associazione valore D che ha creato, ad esempio, «In the Boardroom» un programma ad hoc per formare le professioniste per questo tipo di incarichi», suggerisce Biglieri, che giudica «estremamente positiva, ad oggi, la sua esperienza personale. «Da un lato ho potuto sfruttare la mia professionalità come avvocato nell' ambito di incarichi come amministratore sindaco e membro di OdV.

Dall' altro lato la mia esperienza in questi organi societari mi ha consentito di acquisire una conoscenza delle dinamiche societarie che si rileva estremamente utile nell' attività di consulenza legale alle aziende».

«In principio non comprendevo la ragione della legge: le persone valgono per quel che sono e avevo

già ricoperto incarichi», riflette Laura Bellicini (unica socia dello studio Legalitax, ha appena terminato il suo incarico nel collegio sindacale del Coni Spa). «Ma opero per lo più in ambiti non profit, di ricerca, dove vi è una certa sensibilità.

Trovavo riduttivo parlare di quote, di riserve. In realtà mi sono resa conto che il tetto di cristallo esiste, eccome. E non è infranto. A parità di condizioni la preferenza nelle scelte va sempre all' uomo, come se ci fosse un codice interno in certi ambienti».

Racconta un aneddoto: nominata dal presidente del Tribunale di Roma componente del collegio dei revisori dei conti dell' Ordine forense di Roma, era la più anziana di iscrizione all' albo tra gli altri due colleghi, un uomo e una donna.

«Per quanto la legge preveda che la presidenza vada proprio al componente con l' iscrizione all' albo più risalente, c' è stato un imbarazzo iniziale nell' assumere il ruolo. Il presidente del Tribunale nel decreto di nomina infatti, stranamente, citava il collega uomo come primo, non seguendo un ordine alfabetico dei cognomi. E nelle prime riunioni ho dovuto insistere nell' evidenziare la normativa al mio collega. Insomma, vi era una aspettativa inconscia che il presidente dovesse essere uomo». Bellicini propende per una stabilizzazione della legge perché nonostante l' entrata in massa, a partire dagli anni 80, delle donne nel mondo delle professioni, il sistema «non è ancora pronto per la parità. Tra l' altro registro come le donne più giovani siano meno propense a combattere e temo che la forza propulsiva dell' affermazione femminile possa esaurirsi: non dobbiamo dare per scontate certe vittorie perché non sono scontate. Forse proprio noi donne dobbiamo insistere di più per introdurre elementi di novità nell' organizzazione del lavoro, ancora troppo legata al modello maschile. Da questo punto di vista la tecnologia può esserci di grande aiuto. E un ultimo consiglio alle colleghe: essere brave non basta; bisogna farlo sapere. Coltivare le relazioni è importante».

Anche per Antonia Cosenz (già studio Chiomenti, ora responsabile del legale di Banco Bpm, che è nel Cda di ItaliaOnline spa ove presiede il comitato nomine e remunerazioni) l' esperienza in società è preziosa per la professione di avvocato: «Ti permette di acquisire una visione manageriale e gestionale della società molto utile». Cosenz prolungherebbe l' efficacia della legge 120, anche perché tramite la rete di colleghe che si costituiscono in associazioni «c' è più attenzione tra le più giovani e maggiore consapevolezza. Ad esempio io stessa ho preso parte a «In the Boardroom», un programma finalizzato a valorizzare le competenze e formare le donne che siedono nei Cda. Non penso ad una stabilizzazione della legge, ma penso che i tempi non siano ancora del tutto maturi per farne a meno. Ancora oggi, nelle riunioni che coinvolgono posizioni apicali le donne presenti rappresentano meno del 20%.

Ed è anche vero che le donne nei board svolgono ruoli di garanzia e molto raramente hanno deleghe operative».

Anche Cosenz aveva accolto con perplessità il concetto di quota rosa, ritenendo competenza, merito, capacità alla stregua di qualità non contrassegnate dal sesso. «Mi sono ricreduta nel tempo perché se non ci fosse stata quella legge, che ha senz' altro introdotto una forzatura, probabilmente non avremmo avuto nei board figure femminili adeguate ai ruoli e competenti. A mio avviso, il percorso non sembra però essersi ancora concluso».

Sabrina Bruno (avvocato e professoressa alla Luiss è nel Cda di Snam dove presiede il comitato sostenibilità e nel Cda di Veneto Banca dove presiede il comitato nomine). «Sì la prorogherei per un altro periodo per lo meno perché - benché il processo di rinnovamento della composizione dei boards sia stato innescato - temo che le percentuali attualmente in essere possano essere ridotte. Ne sono conferma i Cda in cui le quote di genere non sono obbligatorie: istintivamente si cercano amministratori appartenenti al genere maschile perché le scelte vengono fatte dagli uomini».

Il terreno, dunque, è lastricato di insidie. L' ultima a febbraio, durante la conversione in legge del decreto Milleproroghe.

Il Governo aveva presentato un emendamento «interpretativo» che secondo Lella Golfo, attualmente presidente della Fondazione Bellisario, avrebbe segnato la eliminazione della legge. «Inaudito! Il

tentativo maldestro del Governo ha rischiato di decretare la fine al 31 dicembre 2016 di una legge per la cui approvazione mi sono battuta aspramente per tre anni. È stato un atto di gravità assoluta di cui continua a sfuggirmi il senso. La legge è chiara: tre mandati consecutivi significa tre rinnovi di assemblea per un totale di 9 anni (quindi scadenza tra il 2021 e il 2025, a seconda del primo rinnovo). È una legge «a tempo», come allora fu voluto per non incorrere in vizi di incostituzionalità, ma che sta dimostrando di funzionare», commentò all'epoca dei fatti la Golfo.

Alla fine, a pensarci bene, è proprio come dice lo storico Eric Hobsbawn «quella delle donne è l'**unica** rivoluzione non fallita di questo secolo (riferendosi al XX, ndr): anche se non ancora compiuta». Lo ha ricordato Lella Golfo in occasione dell'ultima edizione del Premio Bellisario 2017, lo scorso 16 giugno. Un'affermazione che senz'altro vale anche per i ruoli esecutivi nelle imprese. Salvo mine in campo.

PAGINE A CURA DI CLAUDIA MORELLI